Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Giovedì, 22 aprile** — **Numero 101**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 476 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali, recanti provvedimenti in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915:

1° R. decreto 14 gennaio 1915, n. 7, che aumenta di L. 2 milioni lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato *A*);

2° R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, portante nomina di un R. commissario per i comuni danneggiati dei circondari di Avezzano e di Sora e altre disposizioni riguardanti i Comuni stessi (Allegato *B*);

3° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 20, concernente la moratoria di sei mesi per le cambiali, gli assegni bancari e le obbligazioni commerciali nella provincia di Aquila e nel circondario di Sora (Allegato *C*);

4° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, portante provvedimenti vari a favore dei Comuni colpiti dal terremoto, da iscriversi in appositi elenchi (Allegato *D*);

5° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 31, riguardante il pagamento di stipendi ed assegni ai maestri elementari nei Comuni colpiti dal terremoto (Allegato *E*);

6° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 39, che concede speciali facilitazioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato resi necessari in conseguenza del terremoto (Allegato *F*);

7° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 40, col quale è delegata la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno e all'estero di materiale e provviste per opere urgenti e per riparare danni causati dal terremoto (Allegato *G*);

8° R. decreto 22 gennaio 1915, n. 28, con cui si provvede alla nomina di un R. commissario per i Comuni del circondario di Sora (Allegato *H*);

9° R. decreto 28 gennaio 1915, n. 48, recante prov-

vedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato *I*);

10° R. decreto 31 gennaio 1915, n. 53, che stabilisce nuove norme circa la moratoria e la esenzione degli interessi sulle cambiali e sugli assegni bancari di debitori residenti in Comuni colpiti dal terremoto (Allegato *L*);

11° R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, che dispone la formazione di elenchi dei Comuni meno gravemente danneggiati e porta altri provvedimenti (Allegato *M*);

12° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, portante norme per la costruzione delle baracche ed altri provvedimenti a tutela della incolumità pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato *N*);

13° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109, col quale si dispone che ai Comuni più duramente colpiti sia corrisposta, a carico dello Stato, la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie (Allegato *O*);

14° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 114, col quale è concessa l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione delle case mobili, materiali da costruzione ed altri oggetti, e sono accordate agevolazioni ai Comuni danneggiati (Allegato *P*);

15° R. decreto 12 febbraio 1915, n. 110, col quale si dispone la sospensione, nei Comuni danneggiati, del corso delle prescrizioni e dei termini perentorî relativi alle assicurazioni, e della riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario (Allegato *Q*);

16° R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111, che dispone la concessione di una indennità di disagiata residenza a favore dei funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative in servizio nei Comuni danneggiati (Allegato *R*);

17° R. decreto 14 febbraio 1915, n. 117, che dispone la sospensione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile limitatamente alle prime tre rate del 1915, nei Comuni meno gravemente danneggiati (Allegato *S*).

Nei decreti stessi sono introdotte le modificazioni ed aggiunte contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Al penultimo comma dell'art. 1° del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Allegato *D*), è sostituito il seguente:

« Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizione povera, sarà dato dallo Stato un sussidio, fino al limite massimo di lire duemila, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano eseguite a cura dei proprietari, purchè ciò avvenga entro il settembre 1916. La stessa disposizione è applicabile per le riparazioni eseguite a cura dei coloni o degli affittuari, quando essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti da atto di data certa anteriore al 13 gennaio 1915 ».

Art. 3.

Gli articoli 1 e 3 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62 (Allegato *M*), sono modificati come segue:

All'art. 1, dopo il primo comma, aggiungere:

« A tali Comuni è pure accordata la sospensione della riscossione della imposta erariale e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni, stabilita dall'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, per le rate non ancora scadute.

« Le rate dell'imposta sui terreni e delle sovrimposte provinciale e comunale sospese saranno ripartite in 12 rate bimestrali da versarsi insieme a quelle che andranno a scadere negli anni 1916 e 1917 ».

All'articolo 3 è sostituito il seguente:

« Ove dalle verifiche eseguite nei Comuni compresi negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun Comune, per rovina o inabitabilità, non superi il 40 per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati, inscritta nei ruoli del Comune stesso, cesserà di avere effetto per i fabbricati, non aventi diritto a sgravio, dal 1° gennaio 1916 il beneficio della sospensione accordata ai sensi dell'articolo sopracitato, e le rate delle imposte e delle sovrimposte rimaste sospese saranno ripartite in 12 rate bimestrali scadenti negli anni 1916 e 1917 ».

Art. 4.

Negli articoli 3 e 4 del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 106 (Allegato *N*) sono introdotte le modificazioni seguenti:

« Nel terzo comma dell'art. 3 si sopprimono le parole: « a titolo precario ».

« Nel primo comma dell'art. 4 si sopprimono le parole: « e delle aeree » aggiungendo al comma stesso:

« La concessione delle aree, qualunque ne sia la durata, è revocabile nei casi e con le norme stabilite dall'art. 64 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 1 del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109 (Allegato *O*) è sostituito il seguente:

« Ai Comuni compresi negli elenchi formati in applicazione dell'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrim-

poste come è stabilito dall'art. 6, penultimo comma del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 2 del R. decreto 12 febbraio 1915, n. 110 (Allegato *Q*), è sostituito il seguente: « È sospesa la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario, che siano garantiti, in tutto o in parte, da beni immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915 n. 27, e all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62 ».

Art. 7.

All'art. 2 del R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111 (Allegato *R*) è sostituito il seguente:

« Le indennità stabilite nell'articolo precedente sono ridotte alla metà per i funzionari residenti nei Comuni danneggiati compresi negli elenchi formati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62.

« Le indennità stabilite in questo e nel precedente articolo saranno corrisposte anche agli insegnanti delle scuole medie che prestano o saranno chiamati a prestar servizio in qualità di supplenti o di provvisori nei Comuni danneggiati ».

Art. 8.

All'articolo unico del R. decreto 14 febbraio 1915, n. 117 (Allegato *S*), è sostituito il seguente:

« Ai Comuni compresi negli elenchi formati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, con le modificazioni contenute nell'art. 3 della presente legge ».

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione per effetto della presente legge, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà inscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Art. 10.

I crediti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote delegate a garanzia dei mutui sulle sovrimposte comunali e provinciali, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'art. 1287 del Codice civile, limitatamente alle parti di sovrimposte comprese negli sgravi, e potranno, in quanto occorra, ridursi od estinguersi anche con trattenute sui crediti che gli enti mutuatari abbiano verso il tesoro dello Stato in dipendenza dei rimborsi di cui all'art. 6 (penultimo alinea) del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (allegato *D*).

Art. 11.

Nei Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 1° del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, le quote di sovraimposta provinciale e comunale sospese e non sgravate, quando sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in dodici rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1916 e 1917.

Art. 12.

Ai maestri elementari che prestano o saranno chiamati a prestar servizio nei Comuni danneggiati indicati negli elenchi di cui all'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sono applicate le disposizioni dell'art. 35 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e approvato col R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Alla spesa necessaria si provvederà mediante prelevamento dal fondo di riserva del bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui all'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — MARTINI — ORLANDO — DANEO — CARCANO — ZUPELLI — VIALE — GRIPPO — CIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 7.

Allegato A.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-915 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio stesso, fino a che essi non sieno approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa del Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo 140: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, è aumentato di lire due milioni (L. 2.000.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 13.

Allegato B.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, pel tesoro e pei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor comm. dott. Secondo Dezza, ispettore generale del Ministero dell'interno, è nominato commissario Regio per provvedere con pieni poteri a quanto è necessario in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 e per assumere, ove occorra, per mezzo dei suoi delegati, l'amministrazione dei Comuni colpiti dal terremoto medesimo nei circondari di Avezzano e di Sora.

Tutte le autorità civili e militari e i funzionari d'ogni grado sono tenuti a prestare l'opera loro ad ogni richiesta che sia fatta dal Regio commissario nell'adempimento della sua missione.

Il Regio commissario eserciterà le sue funzioni sotto la diretta dipendenza del ministro dell'interno.

Art. 2.

Due magistrati, nominati con decreto del ministro di grazia e giustizia rispettivamente pei due circondari di Avezzano e di Sora, eserciteranno le attribuzioni che per gli articoli 443 e seguenti del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, testo unico, delle disposizioni pel terremoto del 28 dicembre 1908, furono affidate alle Commissioni per l'attribuzione del possesso dei beni in seguito al terremoto calabro-siculo.

Detti magistrati potranno, a seconda delle circostanze, delegare le attribuzioni stesse ai pretori dei singoli mandamenti dei due circondari.

In caso di bisogno potranno essere destinati altri magistrati per coadiuvare o supplire quelli nominati.

L'esercizio delle attribuzioni su ricordate avverrà secondo le norme degli articoli già citati, in quanto siano applicabili.

Art. 3.

Per l'accertamento dei decessi verificatisi nei Comuni dei detti circondari per causa del terremoto 13 gennaio 1915 sono applicabili le norme degli articoli 404 e seguenti dello stesso decreto.

Le morti stabilite mediante le suddette norme si presumono avvenute il 13 gennaio 1915.

Art. 4.

La protezione e la tutela dei minori rimasti abbandonati in seguito al terremoto 13 gennaio 1915 è affidata alla istituzione Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, sotto l'osservanza delle norme degli articoli 389 e seguenti del succitato decreto.

L'Opera nazionale suddetta sarà rimborsata delle spese che potrà incontrare a tal fine.

Art. 5.

Per tutti i lavori che possono occorrere nei Comuni dei predetti circondari è autorizzata la esecuzione mediante licitazione o trattativa privata o anche in economia, in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dal funzionario superiore del genio civile che verrà all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici, ed avrà effetto per ogni riguardo sia all'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa ed equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità.

Per i pagamenti potranno emettersi mandati di anticipazione o a disposizione per somma anche superiore alle lire trentamila e la giustificazione dei pagamenti potrà essere fatta a spese ultimate.

Art. 6.

Le occupazioni temporanee dei beni immobili, che possono occorrere per la esecuzione di opere urgenti nei Comuni di detti circondari, nonchè per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dal R. commissario o dai suoi delegati, ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

Quando l'indennità offerta non sia accettata, essa sarà determinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 7.

Con R. decreto, sentito il Consiglio dei ministri, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese in tutto o in parte a Comuni danneggiati che non siano compresi nei circondari di Avezzano e di Sora.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 20.

Allegato C.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle cambiali e degli assegni bancari pagabili dai debitori residenti nella provincia di Aquila e nel circondario di Sora, maturate dopo il 10 gennaio 1915 o che si maturino entro il 30 giugno 1915, anche se dipendenti da precedente moratoria, sono prorogate di sei mesi.

La stessa proroga è concessa per le obbligazioni commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo e per il rimborso di prestiti a commercianti da eseguirsi nelle località suddette.

Durante le proroghe stabilite col presente articolo non decorrono interessi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 27.

Allegato D.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire trenta milioni per i provvedimenti e le opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, che saranno indicati in elenchi da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri.

Con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai bilanci dei singoli Ministeri le somme occorrenti secondo le rispettive competenze.

A cura del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto principalmente:

a) alle demolizioni ed ai puntellamenti di edifici pericolanti, agli sgombri di aree pubbliche e alle riparazioni necessarie per ripristinare il transito nelle strade comunali e provinciali;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti.

Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizioni povere, sarà dallo Stato dato un sussidio, fino al limite massimo di L. 2000, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano fatte a cura dei proprietari purchè le riparazioni stesse siano eseguite entro l'anno 1915.

La condizione di povertà sarà da accertarsi discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per riparare e ricostruire anche in area diversa dalla sede attuale le scuole e gli edifici pubblici provinciali e comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza, e gli edifici di uso pubblico, danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, nei Comuni di cui all'art. 1, saranno concessi agli enti interessati sussidi nella misura del 50 per cento della spesa occorrente.

Le Provincie e i Comuni medesimi, questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni di cui sopra, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dello stretto necessario.

Questi mutui saranno rimborsabili in cinquant'anni col sistema delle semestrabilità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

Art. 3.

Con decreti Reali saranno stabilite le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto che saranno indicati in appositi elenchi.

Art. 4.

Con decreti Reali saranno stabilite le norme necessarie ad agevolare, mediante la concessione di mutui ed esenzioni tributarie, le riparazioni e le ricostruzioni, anche in area diversa dalla sede attuale, di case appartenenti a privati nei Comuni indicati nell'art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, sono estese a tutti i Comuni che saranno indicati negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Nei Comuni di cui all'art. 1 è sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovraimposte provinciale e comunale sui terreni fabbricati per tutto l'anno 1915.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovraimposte provinciale e comunale, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1916 al 1923.

Le dette quote di sovraimposta sospese e non sgravate, quando siano vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1916 al 1923.

A carico dello Stato sarà corrisposta ai Comuni di cui all'art. 1

ed alle rispettive Provincie, per i cinque anni dal 1915 al 1919, la differenza fra l'ammontare della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e di quella che sarà applicata negli anni suddetti.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Nei Comuni indicati nell'art. 1 la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l'anno 1915.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, avranno diritto di chiedere, entro sei mesi dalla data del presente decreto, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1916 e 1917.

Art. 8.

Nei Comuni di cui all'art. 1 saranno sospesi o ridotti, con effetto dal 1° gennaio 1915, i canoni di abbonamento per il dazio consumo governativo, come verrà stabilito dalla Commissione centrale istituita dall'art. 101 della legge, testo unico, 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 9.

Sono richiamate in vigore le disposizioni dell'art. 12 e, fino al 31 dicembre 1915, dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44 e quelle del R. decreto 6 maggio 1909, n. 255, convertiti nella legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — MARTINI — ORLANDO — DANEO — CARCANO — ZUPELLI — VIALE — GRIPPO — CIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 31.

Allegato E.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487;

Considerata la necessità di assicurare, nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, per i quali non è ancora in vigore il passaggio dell'Amministrazione della scuola dei comuni ai Consigli scolastici, il regolare pagamento degli stipendi ai maestri elementari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica, e del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni delle Provincie colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 e pei quali non sia ancora in vigore il decreto di passaggio dell'Amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico, il pagamento degli stipendi ed assegni ai maestri elementari sarà fatto dall'Amministrazione scolastica provinciale nei modi e forme determinati dalle leggi vigenti pei Comuni il cui passaggio siasi già verificato.

Alla reintegrazione dei fondi del bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica si provvederà con prelevamenti dal fondo di riserva istituito per l'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e salvo le ragioni dello Stato verso i Comuni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 39.

Allegato F.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la convenienza di agevolare con speciali facilitazioni i trasporti che debbono farsi sulle ferrovie dello Stato in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di accordare la gratuità del trasporto sulle ferrovie dello Stato:

a) delle persone scampate dal disastro, che si allontanano dai luoghi devastati, o vi ritornano, o si recano ad altra residenza definitiva, e degli effetti personali (bagaglio) coi quali viaggiano;

b) delle persone che per conto di enti pubblici o di Comitati di soccorso si recano nei luoghi danneggiati dal terremoto per portare soccorsi, o ne fanno ritorno, e del loro bagaglio;

c) dei materiali per la costruzione di baracche, la riparazione di fabbricati o l'esecuzione di altre opere in dipendenza del terremoto, degli attrezzi, viveri, indumenti, suppellettili, ecc., che da enti, Comitati e privati vengano elargiti ai superstiti.

Art. 2.

Per i viaggi degli operai dipendenti da imprese accollatarie di lavori nei luoghi colpiti dal terremoto, è concessa l'applicazione della riduzione prevista dalla concessione speciale XI (X dell'allegato alla legge 20 dicembre 1901, n. 562) senza vincolo di quantitativo minimo di viaggiatori.

Pel trasporto del bagaglio sarà applicata la tariffa militare.

Art. 3.

Pel trasporto a piccola velocità delle masserizie dei profughi che

vanno a stabilirsi definitivamente in determinate località, sia che le masserizie stesse siano state da essi ricuperate nei luoghi colpiti dal terremoto, sia che vengano loro provvedute dalla beneficenza, sarà applicata la riduzione del 50 per cento sui prezzi della tariffa speciale competente, salvo il prezzo minimo di centesimi 2 e mezzo per tonnellata-chilometro.

Art 4.

I trasporti e viaggi indicati negli articoli precedenti non potranno essere effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato se non in base a richieste rilasciate dal ministro dei lavori pubblici.

Tale facoltà potrà essere dal ministro delegata ai prefetti e sottoprefetti, nonchè ai funzionari del genio civile preposti agli uffici speciali creati in conseguenza dei danni del terremoto. La forma di dette richieste, le modalità pel rilascio delle medesime, e le modalità per l'applicazione delle facilitazioni ammesse col presente decreto, saranno approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici in seguito a proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

I trasporti di persone o di cose che, debitamente autorizzati, saranno stati eseguiti in franchigia a norma dell'art. 1, verranno valutati in ragione di:

centesimi due per viaggiatore e chilometro percorso;

centesimi cinque per tonnellata e chilometro percorso a grande velocità;

centesimi due e mezzo per tonnellata e chilometro percorso a piccola velocità.

L'importo dei detti trasporti sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gl'introiti a rimborso di spesa e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

I trasporti di persone, compresi i profughi dai luoghi danneggiati, e di materiali effettuati in franchigia dal 13 gennaio 1915 alla pubblicazione del presente decreto senza che abbiano potuto essere rilasciate le relative richieste, saranno valutate in ragione di centesimi trenta per vettura e per carro carico e per chilometro percorso, ed il relativo importo sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato e norma del comma precedente.

Art. 6.

Il ministro dei lavori pubblici stabilirà con suo decreto quando debbano cessare i trasporti previsti negli articoli 1, 2 e 3.

Art. 7.

I trasporti sulle ferrovie dello Stato dei materiali acquistati dall'Amministrazione governativa per i soccorsi alle popolazioni danneggiate e per le opere da eseguirsi in conseguenza del terremoto, saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata e per chilometro percorso, e il relativo importo sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato giusta quanto è stabilito nell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 40.

Allegato G.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai bisogni ed opere per riparare ai danni cagionati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli acquisti nel Regno e all'estero di materiali e di provviste di ogni genere, per opere urgenti e per riparare danni causati dal terremoto del 13 gennaio 1915, e gli eventuali acquisti di baracche e di padiglioni smontabili sono fatti, per conto del Ministero dei lavori pubblici, anche dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Agli acquisti ai quali provvede la Direzione generale delle ferrovie, può procedersi con le forme e secondo gli usi e le consuetudini commerciali e quindi anche per semplice lettera o telegramma.

Il visto apposto dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o dal funzionario da lui appositamente delegato, sui contratti e sulle fatture, dispensa da qualsiasi ulteriore formalità di approvazione.

Art. 3.

Il collaudo dei materiali e dei mezzi d'opera acquistati viene eseguito da funzionari del Real corpo del genio civile o da ufficiali del genio militare; si effettua di regola nei luoghi di consegna ed eccezionalmente anche in quelli di acquisto.

Il pagamento del prezzo, o dell'ultima rata di esso, verrà autorizzato in base al certificato di collaudo.

Art. 4.

Le spese per le forniture, i trasporti e noleggi che vengono fatti dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, saranno soddisfatte a cura della medesima nei modi e nei termini contrattuali, e verranno rimborsate dal Ministero dei lavori pubblici a misura che sieno presentati i relativi documenti giustificativi.

Art. 5.

L'approvazione data dal ministro dei lavori pubblici alle proposte motivate della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali in dipendenza di contratti per gli acquisti, le provviste, noleggi, ecc., di cui al presente decreto, dispensa dalla osservanza delle norme stabilite in riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Art. 6.

Gli acquisti ed i trasporti direttamente fatti per gli scopi di cui all'articolo 1 da funzionari del genio civile sono sottoposti alla ratifica del Ministero dei lavori pubblici il quale provvede ai relativi pagamenti.

I contratti o le fatture debbono portare il visto del funzionario che ha ordinato la spesa.

Art. 7.

Il presente decreto è applicabile a tutti gli acquisti, trasporti e noleggi eseguiti a norma degli articoli 1 e 6 a datare dal 13 gennaio 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 28.

Allegato H.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1915, n. 13;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e dei culti pel tesoro e per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermi restando, per i Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 nel circondario di Avezzano, i poteri attribuiti al commendatore dott. Secondo Dezza con Nostro decreto 14 gennaio 1915, n. 13, il comm. dott. Camillo De Fabritiis, ispettore generale del Ministero dell'interno, è nominato commissario Regio per provvedere, con tutti i poteri stabiliti dal citato decreto e sotto la diretta dipendenza del detto Ministero, a quanto è necessario in conseguenza del terremoto per i Comuni colpiti del circondario di Sora.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 48.

Allegato I.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza alla riorganizzazione degli Istituti giudiziari nelle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 e di stabilire norme speciali per regolare alcuni rapporti giuridici e processuali in conseguenza del disastro verificatosi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sinchè le condizioni del comune di Avezzano non renderanno possibile che il tribunale funzioni normalmente sul luogo e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1915, il tribunale stesso può tenere la sua sede provvisoria in altro Comune dello stesso circondario o di altro confinante, che sarà designato con decreto Reale.

Resta tuttavia sempre ferma la giurisdizione della Corte di appello di Aquila, anche quando la sede provvisoria prescelta fosse fuori del territorio di quel distretto.

La stessa disposizione cogli stessi limiti di modo e di tempo, vale per le preture del circondario di Avezzano, le quali possono avere la loro sede provvisoria in altri Comuni del mandamento o dei mandamenti vicini.

Per la destinazione od applicazione dei magistrati agli uffici giudiziari del circondario di Avezzano, il Governo del Re è autorizzato, fino a tutto il 1915, a prescindere dall'osservanza delle norme in vigore.

La stessa facoltà competerà pei funzionari di cancelleria.

Art. 2.

I magistrati addetti agli uffici giudiziari di cui all'art. 1 sono temporaneamente esonerati dall'obbligo della residenza nella sede stessa dell'ufficio, purchè la residenza prescelta sia in tali condizioni di vicinanza e di viabilità da consentire la regolare frequenza nella sede dell'ufficio. A tale fine, la residenza prescelta dovrà essere comunicata al rispettivo capo gerarchico e da esso approvata.

Ai magistrati che si trovavano addetti agli uffici medesimi al momento del disastro, può essere accordato un congedo straordinario per un tempo non superiore a tre mesi.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a collocare fuori ruolo i magistrati e i funzionari di cancelleria, appartenenti agli uffici del circondario di Avezzano e di Sora, che si trovavano sul luogo nel momento del disastro e dei quali non si sia avuto più notizie.

Art. 4.

Per quanto possa avere rapporto con gli effetti del disastro tellurico del 13 gennaio 1915, le autorità giudiziarie di qualunque grado e sede determinano con criteri di equità, in ogni singolo caso, le norme da osservarsi per la continuazione o riassunzione dei giudizi pendenti, riguardo ai dubbi eventuali sulla esistenza e sopravvivenza delle parti e dei loro procuratori, sulle persone degli eredi, sullo stato e sulla capacità dei medesimi. Possono anche ordinare convenienti dilazioni al proseguimento dei giudizi, dando provvedimenti conservativi, quando occorra, e dichiarando salvi i termini processuali in corso.

Con analoghi criteri di equità sono regolate l'istruzione e la trattazione delle liti, pendenti o nuovamente istituite, e si provvede alla reintegrazione dei termini istruttori e alla sanatoria delle forme, quando per effetto del disastro sia reso impossibile o sommamente difficile attenersi alle regole ordinarie per la produzione dei mezzi di prova e per il procedimento giudiziario.

I provvedimenti per gli scopi suindicati sono impartiti con ordinanza, emessa anche senza contraddittorio, non soggetta a reclamo.

Art. 5.

Nei giudizi che si svolgono dinanzi le autorità giudiziarie del distretto di Avezzano e di Sora, sempre quando ciò sia connesso con gli effetti del disastro, le parti possono concordare che il magistrato pronunci come amichevole compositore. In difetto di accordo, l'autorità giudiziaria può decidere nel merito con criteri di equità quando riconosca che le circostanze create dal disastro, hanno reso impossibile o sommamente ingiusta l'applicazione delle norme del diritto.

Le sentenze sono soggette alle regole comuni del codice di procedura civile (art. 356 e seguenti; art. 465 e seguenti) quanto alla forma, alla esecutorietà e alla impugnazione.

Art. 6.

Quando per l'esecuzione di obblighi o per l'esercizio di facoltà,

gli uni e le altre derivanti da legge o convenzioni, occorresse procedere a notificazioni anche extragiudiziarie, a persone delle quali sia incerta la sopravvivenza o la residenza, si può procedere a tali notificazioni con i modi e con le forme stabilite dall'art. 146 del Codice di procedura civile, per la citazione per pubblici proclami.

Art. 7.

Fino a tutto giugno 1915 i procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari avanti le autorità giudiziarie del circondario di Avezzano e di Sora restano sospesi, salvo i provvedimenti necessari per la conservazione delle cose comprese nella esecuzione, ed è vietato di iniziare altri procedimenti esecutivi.

Trascorso il detto termine, negli altri sei mesi successivi e cioè sino a tutto dicembre 1915, le parti potranno rivolgere domanda all'autorità giudiziaria competente perchè autorizzi il procedimento o l'inizio dell'esecuzione forzata e l'autorizzazione potrà essere concessa con provvedimento non soggetto a reclamo, esaminate le condizioni della parte debitrice e di quella creditrice, per valutare la convenienza e l'equità dell'atto.

Nello stesso periodo di tempo, indicato nella prima parte del presente articolo non potrà essere dichiarato il fallimento di commercianti, che abbiano il principale stabilimento commerciale nel circondario di Avezzano o di Sora.

Art. 8.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 13 gennaio fino al 30 giugno 1915, sono sospesi nel circondario di Avezzano e di Sora sino a tutto il giorno 30 giugno predetto.

Art. 9.

Il gratuito patrocinio è concesso dal procuratore del Re presso il tribunale di Avezzano nei casi di povertà, verificata per mezzo di sommarie informazioni, quando le circostanze impediscano la presentazione dei documenti prescritti dalle norme in vigore.

Art. 10.

Fino a quando non sarà riordinato il casellario giudiziario presso il tribunale di Avezzano, l'ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti è autorizzato a rilasciare in luogo dei certificati di cui negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale e negli articoli 41 a 52 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178 (contenente disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale), degli attestati equipollenti secondo le notizie risultanti dai cartellini esistenti e classificati nel detto casellario centrale.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dal Codice di procedura penale, dalle altre leggi e dai regolamenti in vigore, chiunque abbia un legittimo interesse alla conservazione o integrazione degli atti e documenti depositati nelle cancellerie giudiziarie o in pubblici archivi dei Comuni, danneggiati dal terremoto, che a causa del terremoto stesso o delle intemperie successive o per altra causa inerente al disastro, siano divenuti illeggibili in tutto o in parte, può fare domanda al presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situato l'archivio, per la nomina di un perito, che, previo giuramento, coi processi chimici o con ogni altro mezzo tecnico ritenuto idoneo, curi la lettura della parte danneggiata dell'atto e ne esegua la trascrizione.

La relazione del perito è esaminata dal tribunale in Camera di consiglio, e, ove questa la riconosca attendibile, viene approvata con ordinanza ed allegata all'originale deteriorato, e ne fa parte integrante.

Le copie dell'atto sono eseguite sul testo così ricostruito, ed hanno lo stesso valore delle copie degli atti originali.

Il procedimento è esente da ogni tassa di bollo e da qualsiasi diritto fiscale.

Le spese della perizia sono a carico della parte, che ne fa istanza

Art. 12.

Sulle domande per ottenere il duplicato di un titolo al portatore o un titolo equivalente, ai sensi del primo capoverso dell'art. 56 del Codice di commercio, quando la distruzione si affermi avvenuta per effetto del disastro, l'autorità giudiziaria, dovunque le domande siano proposte, deve accuratamente verificare la qualità e la causa per cui l'attore se ne dichiara proprietario, e, dopo esaminate le prove addotte, può disporre indagini d'ufficio o per mezzo del pubblico ministero.

Quando vi sia ragione di credere interessate persone lontane o sconosciute, ovvero minorenni od incapaci, anche in qualità di eredi, saranno ordinate apposite comunicazioni o pubblicazioni, e prescritte le cautele richieste dalle circostanze.

Art. 13.

Sulle domande indicate nel precedente articolo, quando non siano pienamente raggiunte le prove della proprietà e della distruzione del titolo, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza tenga provvisoriamente le veci del titolo, all'effetto che l'attore possa esigere i dividendi e gli interessi dopo cinque anni dalle rispettive scadenze, e dopo il passaggio in giudicato di essa in confronto allo emittente, se nell'intervallo non sarà stato presentato il titolo o proposta alcuna opposizione. La sentenza medesima darà all'attore il diritto di avere il duplicato o il nuovo titolo equivalente, e il saldo degli interessi o dividendi arretrati, quando sia trascorso nelle suindicate condizioni un intero decennio dal giorno della domanda giudiziale. Durante questo termine le opposizioni o istanze per la revocazione o modificazione della sentenza saranno proposte alla stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunziata.

Compiuto il decennio, l'annullamento del titolo estingue ogni diritto del possessore in confronto dell'emittente, ma non pregiudica le eventuali sue ragioni verso chi ottenne il duplicato o il nuovo titolo. Questa regola vale anche per i pagamenti di interessi o dividendi eseguiti in base alla sentenza durante il decennio.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 53.

Allegato L.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le scadenze di cambiali ed assegni bancari che si verificheranno a datare dal 5 febbraio fino al 30 giugno l'esenzione dagli interessi stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 1° del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 20, è limitata alle cambiali ed assegni bancari di debitori residenti nei circondari di Avezzano e Sora. I debitori invece residenti nelle altre località fruiranno della proroga di scadenza, purchè paghino l'interesse nella ragione del 6 per cento l'anno per il periodo di mora.

Art. 2.

Le disposizioni del suddetto R. decreto sono estese, con la condizione del pagamento degli interessi di cui nell'ultima parte dell'articolo precedente, ai mandamenti di Veroli, Monte San Giovanni Campano, Guarcino, Frosinone, Ceprano e Ceccano.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 62.

Allegato M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 21 gennaio 1915, n. 27;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai Comuni che non siano compresi negli elenchi, di cui all'articolo 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, potranno essere estese tutte o alcune delle disposizioni degli articoli 1 (3°, 4° e 5° comma), 2, 4, 5 e 9 del citato decreto e quelle dell'art. 6, limitatamente all'imposta erariale sui fabbricati e alle relative sovrimposte provinciale e comunale.

La classificazione dei Comuni agli effetti dell'applicabilità delle disposizioni sopra indicate sarà fatta con elenchi da approvarsi con decreti Reali, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

A cura dell'amministrazione finanziaria sarà eseguita d'ufficio entro il 30 giugno 1915, nei Comuni compresi negli elenchi, di cui all'articolo primo del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto, la verifica dei danni ai singoli fabbricati.

Ciascun possessore potrà anche presentare al funzionario incaricato della verifica la domanda di sgravio totale o parziale del reddito del suo fabbricato.

I risultati delle verifiche in ciascun Comune saranno comunicati dall'agenzia delle imposte, mediante apposito elenco, al sindaco del Comune rispettivo per essere pubblicati nell'albo comunale.

Ogni possessore potrà ricorrere, per quanto riguarda il suo fabbricato, nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati.

Art. 3.

Ove dalle verifiche eseguite nei Comuni compresi negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun Comune, per rovina o inabitabilità, non superi il 40 per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati, inscritta nei ruoli del Comune stesso, cesserà di avere effetto per i fabbricati, non aventi diritto a sgravio, il beneficio della sospensione accordata ai sensi dell'articolo sopracitato, e le rate delle imposte e delle sovrimposte, rimaste sospese, saranno ripartite nelle successive sei rate scadenti nel secondo semestre 1915 e primo semestre 1916.

Art. 4.

Il termine di due anni, stabilito dall'art. 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti ereditari, deve computarsi, riguardo alle successioni apertesi nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e alle successioni di persone perite nel disastro medesimo, ma aventi il loro domicilio in Comuni non colpiti, non dal giorno della morte del *de cuius*, ma dalla data della denuncia della successione.

Art. 5.

Sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 117.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — MARTINI — ORLANDO — DANEO — CARCANO — ZUPELLI — VIALE — GRIPPO — CIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 106.

Allegato N.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri, segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze e per il tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione delle baracche costruite a spese del Governo nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi

negli elenchi di cui all'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, o all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio successivo, n. 62, o messe a disposizione del Governo da Comitati, è fatta a titolo precario da Commissioni locali a tal uopo nominate, per i comuni dei circondari di Sora e di Avezzano, dal rispettivo R. commissario e dal prefetto per gli altri Comuni.

L'uso di tali baracche sarà gratuito fino al 1° gennaio 1916.

A partire da tale data sarà pagato dagli utenti un canone da determinarsi per i comuni dei circondari di Sora e di Avezzano dal rispettivo R. commissario e dal prefetto per gli altri Comuni, sentito il genio civile, a seconda degli ambienti occupati, delle località e della qualità e dell'ampiezza della baracca.

Sono esonerati dal pagamento di tale canone coloro che risulteranno indigenti.

La condizione di indigenza sarà discrezionalmente accertata dalle autorità indicate nel comma terzo del presente articolo.

Art. 2.

Nei comuni indicati negli elenchi previsti dall'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e dall'art. 1 del R. decreto 5 febbraio successivo, n. 62, possono essere concesse ai privati e agli enti morali somministrazioni di legnami o di altri materiali per la costruzione a proprie spese di baracche o padiglioni o per altri usi con l'obbligo di rimborsare il valore al prezzo di costo, che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici, qualora il reddito annuale dei concessionari risulti pari o superiore alle L. 2000.

Coloro, il cui reddito annuale sia compreso fra le 1000 e le 2000 lire, dovranno rimborsare soltanto la metà.

Il rimborso sarà parimente ridotto alla metà per gli enti morali che abbiano scopo di beneficenza.

I privati ed enti morali che abbiano ricevuto legname od altri materiali per la costruzione di baracche o padiglioni a scopo industriale o commerciale, sono invece sempre tenuti indistintamente al rimborso al prezzo di costo.

Art. 3.

Ai privati ed agli enti morali può essere pure concesso l'uso di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo per costruirvi baracche per abitazione o per l'adempimento dello scopo dell'ente o per fini industriali o commerciali, mediante il pagamento di un annuo canone da determinarsi dalle autorità indicate al comma terzo dell'articolo primo, sentito il genio civile.

Il canone sarà ridotto della metà per gli enti morali che abbiano scopi di beneficenza.

La concessione delle aree s'intende fatta a titolo precario con decreto del R. commissario o del prefetto, secondo le distinzioni di cui all'art. 1, e gratuitamente a favore degli indigenti, la cui condizione sarà accertata ai sensi dell'articolo stesso.

Il mancato pagamento del canone produce la decadenza della concessione, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere a mezzo dell'autorità competente, il pagamento dei canoni già scaduti.

Per la concessione di aree, è fatta espressa deroga alle norme sancite dal regolamento di contabilità per i beni immobili di proprietà dello Stato.

Art. 4.

La concessione delle baracche e delle aree è sempre revocabile per decreto della stessa autorità che l'ha accordata.

L'esecuzione dei decreti dichiaranti la revoca o la decadenza delle concessioni, è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 5.

La riscossione dei canoni d'uso delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree e somministrazione di legname, è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime.

Agli utenti spetta di provvedere alla manutenzione ordinaria delle baracche loro assegnate, ed è loro vietato di locarle e cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone producono la decadenza della concessione che viene dichiarata dalle autorità indicate nell'articolo precedente, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti.

Art. 6.

Nei Comuni indicati negli elenchi previsti dall'art. 1° del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, ed all'art. 1° del R. decreto 5 febbraio successivo, n. 62, gli ufficiali del genio civile o gli ingegneri all'uopo delegati accerteranno i fabbricati dei quali sia necessario in tutto od in parte la demolizione a tutela della incolumità pubblica e quelli che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone che li occupavano, senza la esecuzione di puntellamenti e di piccole riparazioni.

Art. 7.

L'esecuzione di ufficio dei lavori di demolizioni, di puntellamento e delle altre piccole riparazioni previsti dall'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e dall'art. 1 del R. decreto 5 febbraio successivo, n. 62, sarà ordinata, per i circondari di Avezzano e di Sora, rispettivamente dai RR. commissari nominati coi RR. decreti 14 gennaio 1915, n. 13, e 22 gennaio stesso, n. 28, e per gli altri paesi danneggiati, dall'ingegnere capo del genio civile o da un funzionario da lui delegato.

Per gli stabili appartenenti a persone di povera condizione di cui al citato art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, i relativi lavori saranno eseguiti gratuitamente d'ufficio fatto salvo, per quanto concerne le riparazioni, il limite di spesa stabilito dall'articolo stesso.

Art. 8.

Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli verrà provveduto in uno dei seguenti modi:

a) in economia, con l'assunzione diretta degli operai o mezzi d'opera o anche di capi mastri di provata abilità;

b) a cottimi di somma urgenza con persone di nota idoneità, sorvegliati da ufficiali del genio civile o da ingegneri da esso delegati ed eventualmente da assistenti di fiducia dell'Amministrazione;

c) a mezzo di cottimo o di pagamento di somma *à forfait* a proprietari di fabbricati, quante volte essi presentino le sufficienti garanzie per la esecuzione dei lavori.

Art. 9.

È fatto salvo, anche quando i lavori siano eseguiti nel modo indicato alla lettera c) dell'articolo precedente, il rimborso da parte degli abbienti della spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori stessi nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151, primo capoverso, della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico).

Contro l'ordinanza del Regio commissario o dell'ufficiale del genio civile che dispone la esecuzione dei lavori, non è ammesso reclamo, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Contro il provvedimento del prefetto, che rende esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati, è ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 10.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere allo sgombro delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle vie, piazze, alvei dei fiumi e torrenti e su qualsiasi altra area pub-

blica nei Comuni indicati negli elenchi previsti dall'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e dall'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo n. 62.

Qualora le macerie ed i materiali provenienti dagli sgombri potessero essere utilizzati in tutto o in parte, il loro impiego dovrà effettuarsi in opere di pubblica utilità preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Mancando tale opportunità, i materiali utilizzabili potranno anche essere alienati ed il ricavato della vendita sarà versato a profitto dell'opera nazionale di patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto.

Art. 11.

I materiali provenienti dagli sgombri di cui all'articolo precedente possono essere restituiti ai proprietari degli stabili demoliti previo rimborso della spesa occorsa pei relativi lavori.

I beni mobili, gli utensili, le masserizie, le merci che si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori di sgombro e di scarico di cui all'articolo precedente, ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessorî di questi, saranno, sempre quando abbiano ancora un valore apprezzabile, a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori, separati, e sommariamente descritti in apposito verbale, firmato da due testimoni, nel quale dovrà essere altresì indicato con la maggiore possibile precisione il luogo in cui ciascun oggetto sia stato rinvenuto.

Al lavoro di sgombro e di scarico, come all'accertamento degli oggetti sopra indicati, potrà assistere un delegato del Comune il quale firmerà il verbale insieme ai due testimoni ed al funzionario governativo.

Spetta al R. commissario straordinario ed alle autorità da lui delegate di assegnare in possesso a chi risulti avervi diritto i beni mobili ai sensi e con le norme degli articoli 447 e seguenti del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvate con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dell'art. 2 del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13.

Sono pure applicabili, per quanto concerne il numerario e i titoli di credito, le disposizioni contenute negli articoli 455 e seguenti del predetto testo unico di legge.

Art. 12.

In tutti gli altri Comuni colpiti dal terremoto e non indicati negli elenchi previsti dall'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e dall'art. 1 del R. decreto 5 febbraio successivo, n. 62, la consegna degli oggetti ritrovati nelle macerie, esclusi quelli che concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o formavano accessorî di questi, sarà fatta al pretore od in sua mancanza al giudice conciliatore, i quali provvederanno alla loro custodia ed avranno facoltà di procedere alla vendita delle masserizie, utensili, mobili ed arredi domestici, depositandone il prezzo per conto degli aventi diritto.

Art. 13.

I materiali che per effetto di scavi o di demolizioni eseguiti a cura dei privati venissero ad occupare aree pubbliche già rese sgombre giusta l'art. 10, potranno essere asportati a spesa dello Stato con facoltà di rimborso nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151, primo capoverso della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, verso quelle persone abbienti, per conto delle quali furono eseguiti gli scavi o demolizioni.

Art. 14.

I canoni ed i rimborsi spettanti allo Stato ai termini degli articoli 1, 2, 3, 9, 11 e 13 saranno inscritti in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — ORLANDO — DANEO — CARCANO.

Visto: *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 109.

Allegato **O.**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai Comuni indicati nell'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrimposte come è stabilito dall'art. 6, penultimo comma, del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27.

Per tale spesa si faranno, con decreto del ministro del tesoro, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Per l'attuazione del disposto del presente articolo saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme contenute nel capo III, titolo I, parte 1ª del testo unico delle leggi pel terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

N. 114.

Allegato **P.**

VITTORIO EMANULE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di agevolare il sollecito impianto di case mobili nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e di

esentare dai gravami doganali e daziari gli oggetti mandati in soccorso dei danneggiati, e di provvedere alla proroga dei termini per le denuncie e per i pagamenti relativi alle tasse di successione, registro e manomorta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione di case mobili provenienti dall'estero, destinate ad essere impiantate ed a rimanere in uso nel territorio dei Comuni indicati nell'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 e nell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62 a condizione che siano importate entro il 30 giugno 1915.

È pure accordata l'esenzione per i materiali acquistati dallo Stato ed importati entro il 30 giugno 1915 per la costruzione di case mobili nel territorio dei Comuni suddetti.

Art. 2.

È data facoltà al ministro delle finanze di concedere fino al 30 giugno 1915 la esenzione dal pagamento dei diritti doganali per gli oggetti provenienti dall'estero e destinati al soccorso dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Il ministro predetto potrà altresì concedere sino al 30 giugno 1915, la introduzione in franchigia da dazio interno di consumo nel Comune chiuso di Roma degli oggetti offerti ai Comitati di soccorso per i danneggiati stessi rifugiatisi nel detto Comune.

Art. 3.

Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono prorogate di sei mesi le legali scadenze per il pagamento delle tasse relative a successioni apertesi anteriormente alla data del disastro.

Per le successioni che si sono aperte e si apriranno nei detti Comuni dal 13 gennaio a tutto il 31 dicembre 1915, e per le successioni di persone perito nel disastro ma che avevano domicilio in Comuni non danneggiati, il termine per la denuncia è esteso ad un anno, computabile dalla data dell'accertamento legale dei decessi.

Le succesioni apertesi negli stessi Comuni prima del 13 gennaio 1915, per le quali a questa data non fosse ancora scaduto il termine per la denuncia, saranno esenti dalla soprattassa di tardiva denuncia, se siano denunciate a tutto il mese di dicembre 1915.

Art. 4.

In conformità di quanto è stabilito con l'art. 4 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, il termine di due anni fissato dall'art. 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti ereditari, deve computarsi, riguardo alle successioni, di cui nella seconda e nella terza parte del precedente articolo, non dal giorno della morte del *de cuius* ma dalla data della denuncia della successione.

Art. 5.

Sono esenti dalla soprattassa di pagamento tardivo le successioni apertesi nei Comuni indicati nei precedenti articoli anche anteriormente al 13 gennaio 1915, purchè la scadenza del termine per il pagamento della tassa sia avvenuta dopo questa data.

L'Amministrazione ha facoltà di accordare che le tasse, di cui nel comma che precede, siano pagate a rate, senza interessi, in un termine non maggiore di tre anni.

Art. 6.

Per le tasse di manomorta esigibili nel 1915 sui redditi dei corpi morali esistenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono prorogate di un anno le scadenze stabilite dall'art. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico).

Le somme che risulteranno dovute, tenuto conto delle intervenute variazioni di patrimonio e di redditi, potranno essere ripartite in rate, a cominciare dal 1916, esclusa ogni corresponsione d'interessi e di soprattassa di pagamento tardivo.

Uguale proroga e la stessa facoltà sono concesse per le tasse di manomorta sui detti redditi, relative al 1915 ed esigibili nel 1916.

Art. 7.

Per i Comuni danneggiati dal terremoto sono prorogati di tre mesi i termini stabiliti dalla legge sulla tassa di registro e bollo e congeneri per la presentazione di denuncie o il pagamento delle tasse dovute che siano scadute o che vengano a scadere sino a tutto il 31 gennaio 1916.

Art. 8.

Il ministro delle finanze prescriverà le norme e le cautele necessarie per assicurare l'esatta osservanza del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le franchigie contemplate negli articoli 1 e 2 si estendono alle importazioni dall'estero ed alle introduzioni nel comune di Roma già effettuate dal 16 gennaio 1915.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 110.

Allegato 1

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni, di cui all'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, è sospeso fino al 31 dicembre 1915 il corso delle prescrizioni e dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, per le assicurazioni sulla vita, contro i casi fortuiti e contro gli infortuni sul lavoro.

Le scadenze dei termini utili per il pagamento in una sola volta, o a rate, dei premi e contribui di assicurazione che siano avvenute o si maturino dal 1° gennaio 1915 al 30 giugno 1915 sono prorogato di un anno rispettivamente decorrente da ciascuna delle scadenze stesse.

La medesima disposizione vale per le scadenze dei termini sta-

biliti per il rimborso totale o parziale di prestiti concessi sulle polizze.

Sono applicabili nei Comuni anzidetti, le disposizioni degli articoli 432 a 441 del testo unico delle leggi per il terremoto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 2.

È sospesa la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario, che siano garantiti, in tutto o in parte, da beni immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 o da beni immobili urbani siti nei Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62.

La sospensione è per tutto l'anno 1915 per i debiti con ipoteca comprensiva di fondi rustici ed urbani, o di soli fondi rustici, e per gli anni 1915, 1916 e 1917 per quelli esclusivamente su fondi urbani.

Tali debiti sono ripartiti, col carico dei relativi interessi, in tante rate quante sono ancora quelle a scadere, e vengono con queste pagate, a cominciare, rispettivamente, dal 1° gennaio 1916 e dal 1° gennaio 1918.

Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti fondiari garantiscono con l'efficacia dell'attuale loro grado, anche il debito di cui la riscossione è sospesa, e relativi accessori.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 111.

Allegato R.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Ritenuta l'opportunità di corrispondere ai funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative che prestano o che saranno chiamati a prestare servizio continuativo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 una speciale indennità di disagiata residenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative che prestano o che saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 compresi nell'elenco approvato con R. decreto del 7 febbraio 1915, n. 72, verrà corrisposta una speciale indennità di disagiata residenza nella misura appresso indicata:

fino al 30 aprile 1915, l'intera indennità di missione stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 810;

dal 1° maggio al 31 dicembre 1915, la metà dell'indennità di cui al citato R. decreto.

Art. 2.

Ai funzionari predetti residenti nei Comuni danneggiati compresi nell'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 71, sarà corrisposta una indennità in ragione, rispettivamente, della metà di quelle stabilite nell'articolo precedente.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad iscrivere negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per gli esercizi finanziari 1914-915 e 1915-916 le somme occorrenti per il pagamento delle indennità di cui al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 117.

Alegato S.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visti i RR. decreti 21 gennaio 1915, n. 27, e 5 febbraio 1915, n. 62;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai Comuni compresi nell'elenco formato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, è estesa la disposizione dell'art. 7 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, relativa alla sospensione della riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile limitatamente alle prime tre rate del 1915.

I contribuenti potranno presentare entro il mese di marzo del 1915 le schede di cessazione o di rettifica del reddito, e su di esse le agenzie delle imposte dovranno emettere i provvedimenti di loro competenza entro il mese di maggio del 1915.

L'imposta della quale i contribuenti non avranno ottenuto lo sgravio sarà ripartita nelle sei rate dell'anno 1916.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell' interno
SALANDRA.

Il numero 328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale di Novara, con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'articolo 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Novara indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° maggio 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto è norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

I maestri compresi nel ruolo provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico 8 novembre 1913, i quali insegnano nelle scuole dei Comuni la cui amministrazione deve essere affidata al Consiglio scolastico, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1 perchè non fu ancora determinato l'ammontare del contributo annuale da versarsi allo Stato, rimangono a tutti gli effetti alla dipendenza dei Comuni stessi fino a quando a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 929, non siasi con altro decreto provveduto al passaggio delle scuole di questi Comuni alla Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Novara emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di aprile 1915, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di maggio successivo.

Art. 5.

Il bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Novara, formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, comprenderà le entrate e le spese relative ai 2|12 dell'esercizio finanziario 1914-915, e cioè dal 1° maggio al 30 giugno 1915.

La deputazione scolastica provinciale provvederà alla preparazione del bilancio non appena le sia data comunicazione del presente decreto, e presenterà non oltre il 5 aprile 1915 lo schema del bilancio preventivo al Consiglio scolastico, appositamente convocato in sessione straordinaria per il 10 aprile 1915.

Il bilancio approvato dal Consiglio scolastico dovrà essere trasmesso alla Delegazione governativa entro 5 giorni dalla data di approvazione e non oltre il 15 aprile 1915.

La Delegazione governativa provvederà ad approvare e rendere esecutorio il bilancio non oltre il 20 aprile 1915 e farà nei 10 giorni successivi le comunicazioni stabilite dall'art. 16 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Provincia di Novara

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Agaro	100 —	26 —	126 —	1	[illegible]
2	Agnellengo	493 64	51 67	545 31	1	—
3	Agnona	1,285 44	75 93	1,361 37	2	2
4	Agrano	1,475 —	112 30	1,537 30	3	2
5	Agrate Conturbia	3,925 —	266 60	4,191 60	5	3
6	Ailoche	653 33	76 90	730 23	2	1
7	Alagna Valsesia	2,004 12	120 25	2,124 37	3	2
8	Albano Vercellese	2,161 01	102 64	2,263 65	2	2
9	Albogno	466 —	50 80	516 80	1	—
10	Alice Castello	4,182 44	250 95	4,433 39	6	6
11	Alzate con Linduno	1,450 —	85 80	1,535 80	2	2
12	Ameno	2,783 58	165 82	2,949 40	5	4
13	Andorno Cacciorna	7,207 21	410 24	7,617 45	8	8
14	Antronapiana	1,373 33	80 90	1,454 23	2	2
15	Anzino	640 —	66 —	706 —	1	—
16	Anzola d'Ossola	1,360 12	69 98	1,430 10	2	1
17	Ara	730 —	42 —	772 —	1	1
18	Aranco	2,050 —	109 80	2,159 80	3	3
19	Arboro	5,272 64	321 04	5,593 68	4	4
20	Armeno	2,704 68	161 09	2,865 77	4	4
21	Arola	1,347 29	70 72	1,418 01	2	1
22	Artò	574 50	33 —	607 50	1	—
23	Asigliano	7,204 26	427 02	7,631 28	8	8
24	Aurano	2,276 12	126 07	2,402 19	3	3
25	Anzate	545 —	31 20	576 20	1	1

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Baceno	2,885 68	171 05	3,056 73	4	4
27	Balmuccia	492 —	52 —	544 —	1	1
28	Balocco	2,643 52	157 11	2,800 63	4	3
29	Bannio	1,721 66	101 50	1,823 16	3	3
30	Barengo	3,263 25	210 79	3,474 04	5	4
31	Baveno	6,272 22	382 52	6,654 74	8	8
32	Beè	1,280 —	75 60	1,355 60	2	2
33	Belgirate	2,645 —	137 56	2,802 56	3	3
34	Bellinzago Novarese	10,252 66	619 73	10,872 39	13	12
35	Benna	1,460 —	79 68	1,539 68	2	1
36	Beura	1,398 89	67 88	1,466 77	2	2
37	Biandrate	3,954 —	250 44	4,204 44	5	5
38	Bianzè	9,567 03	552 76	10,119 79	11	9
39	Bieno	1,108 52	64 71	1,173 23	2	2
40	Bioglio	4,292 68	333 37	4,626 05	5	4
41	Boca	4,619 34	272 37	4,891 71	5	4
42	Boccioleto	2,499 02	143 17	2,642 19	4	3
43	Begnanco Fuori	450 —	50 80	500 80	1	—
44	Bogogno	2,352 07	138 09	2,490 16	3	3
45	Boleto	990 —	66 25	1,056 25	2	1
46	Bolzano	1,031 33	75 43	1,106 76	2	2
47	Borgo d'Ale	7,851 63	593 50	8,445 13	10	8
48	Borgo Lavezzaro	8,258 48	505 11	8,763 59	8	7
49	Borgomanero	24,981 78	1,534 55	26,516 33	24	22
50	Borgosesia	11,455 70	661 39	12,117 09	14	14
51	Borgo Ticino	3,971 34	235 47	4,206 81	5	5
52	Borgo Vercelli	5,447 28	325 35	5,772 63	6	5
53	Bornate	445 —	24 —	469 —	1	1

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc. a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
54	Borriana	1,231 07	67 57	1,298 64	2	1
55	Breia	1,332 65	61 70	1,394 35	2	2
56	Briga	1,966 68	117 41	2,084 09	3	3
57	Briona	4,820 61	223 83	5,044 44	5	4
58	Brisino	432 —	49 —	481 —	1	1
59	Brovello	885 —	39 75	924 75	1	1
60	Brugnate	238 —	13 08	251 08	1	1
61	Buronzo	3,558 —	195 78	3,553 78	4	3
62	Buttogno	1,818 80	121 58	1,940 38	2	2
63	Caddo	593 —	34 80	627 80	1	1
64	Callabiana	940 —	55 20	995 20	2	2
65	Calogna	390 —	19 13	409 13	1	1
66	Caltignaga	3,823 85	211 20	4,035 05	5	4
67	Camasco	739 —	42 —	781 —	1	1
68	Cambuzzano	1,402 16	80 58	1,482 74	2	2
69	Cameri	13,025 43	764 78	13,790 21	13	12
70	Campello Monti	345 —	30 89	375 89	1	—
71	Campertagno	1,452 66	128 96	1,581 62	3	2
72	Candelo	5,689 34	323 37	6,012 71	7	6
73	Cannero	1,483 —	127 60	1,610 60	3	2
74	Cannobio	5,497 41	401 80	5,959 21	8	7
75	Caprezzo	630 —	36 —	666 —	1	1
76	Caprile	883 33	51 —	934 33	2	2
77	Carcoforo	270 —	55 —	325 —	1	1
78	Cardezzo	1,772 —	93 60	1,865 60	3	3
79	Caresana	5,369 68	319 49	5,689 17	7	7
80	Caresana Blot	1,514 —	89 76	1,603 76	2	2
81	Cargiago	1,096 66	65 20	1,161 86	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
82	Carisio	2,938 90	155 22	3,094 12	4	4
83	Carpugino Sesia	6,131 95	396 71	6,528 66	7	6
84	Carpugnino	485 —	27 —	512 —	1	1
85	Casalbotrame	2,845 —	164 70	3,009 70	4	4
86	Casalaggio Novarese	2,544 34	142 31	2,686 65	3	1
87	Casalino	6,697 34	375 81	7,073 15	8	8
88	Casalvolone	3,301 —	196 56	3,497 56	4	4
89	Casanova Elvo	1,542 34	89 85	1,632 19	2	2
90	Casapinto	910 —	50 40	960 40	2	2
91	Cascine San Giacomo	2,152 —	126 48	2,278 48	3	2
92	Castellazzo Novarese	1,399 66	86 01	1,485 67	2	2
93	Castellengo	850 —	46 20	896 20	1	1
94	Castelletto Cervo	2,521 62	146 97	2,668 59	4	4
95	Castelletto Sopra Ticino . . .	8,021 89	460 02	8,481 91	9	8
96	Castelletto Villa	745 —	30 —	775 —	1	1
97	Castiglione d'Ossola	1,133 33	66 80	1,200 13	2	2
98	Cavaglietto	1,437 41	73 74	1,511 15	2	2
99	Cavaglio D'Agogna	3,852 33	202 96	4,055 29	4	4
100	Cavaglio San Donnino	1,534 66	70 19	1,604 85	2	1
101	Cavallirio	2,479 —	135 96	2,614 96	3	3
102	Cavandone	615 —	34 98	649 98	1	1
103	Cellio	3,177 12	250 50	3,427 62	5	3
104	Ceppomorelli	1,300 —	76 80	1,376 80	2	2
105	Cerano	14,319 88	944 25	15,264 13	15	15
106	Cerreto Castello	640 —	39 50	679 50	1	1
107	Cerrione	3,594 68	212 69	3,807 37	5	5
108	Cervarolo	1,370 —	113 40	1,483 40	2	1
109	Cervatto	900 —	42 —	942 —	1	—

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a n rma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
110	Cesara	1,696 —	130 56	1,826 56	3	2
111	Chiavazza	4,988 06	370 44	5,358 50	7	6
112	Chignolo Verbano	3,196 —	268 30	3,464 30	6	5
113	Cigliano	14,852 —	948 99	15,800 99	17	15
114	Cimamulera	735 —	42 —	777 —	1	1
115	Cireggio	1,924 —	161 —	2,085 —	2	2
116	Ciriasco	1,603 33	95 —	1,698 33	3	3
117	Coggiola	6,545 12	358 81	6,903 93	8	8
118	Coimo	1,125 —	112 78	1,237 78	2	2
119	Coiromonte	670 —	36 —	706 —	1	1
120	Colazzo	1,170 66	65 44	1,236 10	2	2
121	Collabiano	790 —	82 50	872 50	1	1
122	Comignago	1,211 06	71 48	1,282 54	2	2
123	Commago	402 —	47 02	449 02	1	—
124	Corciago	490 —	51 38	541 38	1	—
125	Cossato	11,291 88	642 12	11,934 —	13	13
126	Cossila	4,182 12	246 13	4,428 25	6	5
127	Cossogno	4,395 12	292 91	4,688 03	6	3
128	Costanzana	4,391 60	314 10	4,705 70	5	4
129	Crana Gattugno	540 —	48 75	588 75	1	1
130	Cravagliana	5,866 12	399 57	6,265 69	8	6
131	Cravegna	1,055 —	110 10	1,165 10	2	1
132	Crescentino	18,065 60	948 87	19,014 47	19	18
133	Cressa	2,608 —	170 74	2,778 74	4	4
134	Crevacuore	3,415 65	179 20	3,594 85	4	4
135	Crevola D'Ossola	3,426 79	194 21	3,621 —	5	4
136	Crevola Sesia	332 —	18 —	350 —	1	1
137	Croce di Mosso	5,244 59	347 67	5,592 26	6	5

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte Pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
138	Crodo	1,724 18	130 34	1,854 52	3	2
139	Crosa	1,447 66	81 24	1,528 90	2	2
140	Crova	3,147 75	175 54	3,323 29	4	2
141	Crusinallo	6,546 47	374 79	6,921 26	8	8
142	Cureggio	3,463 34	213 61	3,676 95	5	5
143	Curino	3,932 —	234 15	4,166 65	6	6
144	Cursolo	540 —	80 —	620 —	2	—
145	Cuzzago	923 33	54 20	977 53	2	2
146	Dagnente	1,057 24	55 —	1,112 24	2	2
147	De Sana	4,022 58	202 97	4,225 55	4	4
148	Dissino	620 —	55 —	675 —	1	—
149	Divignano	2,945 34	201 01	3,146 35	3	3
150	Doccio	616 —	36 —	652 —	1	1
151	Donato	2,446 34	176 29	2,622 63	4	3
152	Dormelletto	1,304 22	79 09	1,383 31	2	2
153	Dorzano	1,250 —	73 56	1,323 56	2	2
154	Druogno	2,140 48	121 23	2,261 71	3	2
155	Esio	430 —	49 25	479 25	1	—
156	Falmenta	2,326 62	201 72	2,528 34	5	4
157	Fara Novarese	4,356 25	285 37	4,641 62	6	6
158	Finero	761 —	41 16	802 16	2	2
159	Flecchia	1,997 —	142 60	2,139 60	3	2
160	Folsogno	585 —	33 30	618 30	1	—
161	Fomarco	1,372 10	183 56	1,555 66	2	2
162	Fontaneto d'Agogna	5,696 68	386 91	6,083 59	9	6
163	Fontaneto da Po	6,031 33	371 80	6,403 13	6	6
164	Foresto Sesia	1,100 33	64 10	1,164 43	2	2
165	Formazza	1,682 50	84 83	1,767 33	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
166	Formigliana	1,386 35	75 —	1,461 35	2	2
167	ornero.	1,665 —	99 —	1,764 —	2	2
168	Forno	686 —	39 —	725 —	1	—
169	Fosseno	740 —	77 —	817 —	1	—
170	Gaglianico	1,417 42	79 05	1,496 47	2	2
171	Galliate	24,356 56	1,590 74	25,947 30	24	22
172	Garbagna Novarese	2,304 68	127 71	2,432 39	3	3
173	Gargallo	2,354 25	164 27	2,518 52	2	2
174	Gattico	3,219 75	190 99	3,410 74	5	5
175	Gattinara	14,189 88	882 88	15,072 76	14	13
176	Germagno	536 —	30 —	566 —	1	1
177	Ghemme	11,354 42	689 17	12,043 59	11	10
178	Ghevio	1,067 33	63 44	1,130 77	2	2
179	Ghiffa	1,699 —	78 78	1,777 78	2	2
180	Ghislarengo	1,737 32	100 66	1,837 98	2	1
181	Gifflenga	502 —	34 48	536 48	1	1
182	Gignese	744 —	77 —	821 —	1	1
183	Gozzano	6,247 22	381 54	6,628 76	8	8
184	Graglia Piana	335 —	18 —	353 —	1	—
185	Granozzo con Monticello	3,143 34	197 61	3,340 95	5	5
186	Greggio	1,431 67	76 20	1,507 87	2	2
187	Grignasco	6,368 44	362 91	6,731 35	8	8
188	Guardabosone	1,283 —	70 28	1,353 28	2	2
189	Intra	16,342 88	973 22	17,316 10	16	15
190	Intragna	1,336 —	74 76	1,410 76	2	2
191	Invorio Inferiore	5,487 —	337 92	5,824 92	7	7
192	Invorio Superiore	1,144 67	86 08	1,530 75	2	2
193	Isola San Giulio	1,275 —	195 —	1,470 —	4	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
194	Isolella	450 —	102 80	552 80	1	1
195	Lamporo	3,967 34	226 95	4,194 29	5	4
196	Landiona	1,909 —	143 25	2,052 25	3	2
197	Lenta	3,394 —	182 64	3,576 64	4	4
198	Lesa	4,649 69	406 48	5,056 17	6	4
199	Lessona	3,403 39	205 17	3,608 56	5	4
200	Lignana	3,701 68	201 53	3,903 21	5	5
201	Livorno Piemonte	14,385 —	850 26	15,235 26	15	15
202	Locarno	285 —	40 —	325 —	1	1
203	Loreglia	1,624 —	96 —	1,720 —	2	2
204	Lozzolo	1,266 66	68 50	1,335 16	2	2
205	Luzzogno	1,104 17	84 86	1,189 03	2	1
206	Maggiora	3,786 50	217 61	4,004 11	6	5
207	Magagnino	485 —	27 —	512 —	1	1
208	Malesco	4,717 76	231 42	4,949 18	4	3
209	Mandello Vitta	1,238 —	84 30	1,322 30	2	2
210	Marano Ticino	2,182 50	123 17	2,305 67	3	3
211	Masera	2,260 38	131 87	2,392 25	4	4
212	Massazza	1,380 —	79 80	1,459 80	2	2
213	Masserano	9,680 79	728 99	10,409 78	12	12
214	Massino	1,384 59	123 68	1,508 27	3	2
215	Meina	2,478 59	144 99	2,623 58	3	3
216	Mercurago	2,166 12	127 27	2,293 39	3	2
217	Mezzana Mortigliengo	3,535 18	203 49	3,743 67	4	4
218	Mezzomerico	2,154 71	108 68	2,263 39	3	2
219	Miagliano	2,337 35	128 82	2,466 17	3	3
220	Miasino	2,374 —	246 74	2,620 74	4	4
221	Miarzina	860 —	88 —	948 —	1	—

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
222	Migiadone	1,273 91	76 43	1,350 34	2	2
223	Momo	5,355 18	299 42	5,654 60	6	6
224	Moncrivello	4,309 44	266 07	4,575 61	6	6
225	Mongrando	5,590 12	462 09	6,052 21	10	8
226	Monte Ossolano	512 —	28 22	540 22	1	—
227	Montescheno	1,385 29	46 36	1,431 65	2	2
228	Montrigiasco	546 31	30 —	576 31	1	1
229	Morca	489 —	51 38	540 38	1	—
230	Morondo	438 50	49 —	487 50	1	1
231	Motta de' Conti	4,324 68	244 19	4,568 87	6	5
232	Mottalciata	3,447 —	197 52	3,644 52	4	4
233	Muzzano	844 —	85 —	929 —	2	2
234	Nebbiuno	1,217 33	71 84	1,289 17	2	2
235	Nibbiola	2,339 68	138 89	2,478 57	3	3
236	Nocco	440 —	24 —	464 —	1	—
237	Nonio	1,788 —	104 56	1,892 56	3	2
238	Occhieppo Inferiore	3,442 02	177 56	3,619 58	5	5
239	Oggebbio	2,473 68	140 33	2,614 01	3	3
240	Olcenengo	3,842 —	201 72	4,043 72	4	4
241	Oldenico	1,505 —	96 48	1,601 48	2	2
242	Oleggio Castello	1,051 12	58 05	1,109 17	2	2
243	Olgia	468 —	53 47	521 47	1	—
244	Orasso	391 39	21 —	412 39	1	1
245	Ornavasso	4,102 26	223 20	4,325 46	5	5
246	Orta Novarese	2,076 44	159 39	2,235 83	3	3
247	Paluzzolo Vercellese	5,593 34	365 01	5,958 35	7	7
248	Pallanzeno	1,177 66	67 96	1,245 62	2	2
249	Parone	39 —	44 89	83 89	1	—

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc, a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
250	Paruzzaro	1,634 —	96 84	1,730 84	2	2
251	Pella	1,913 33	108 80	2,022 13	3	2
252	Pestingo	2,419 74	187 69	2,607 43	3	3
253	Pettènano	1,719 33	153 24	1,872 57	2	2
254	Pezzana	7,417 56	546 72	7,964 28	6	6
255	Pianieri	1,259 84	73 79	1,333 63	2	2
256	Piane di Serravalle Sesia . . .	830 58	58 46	889 04	2	1
257	Piatto	1,126 —	65 76	1,191 76	2	2
258	Piedicavallo	2,500 —	136 20	2,636 20	3	3
259	Piedimulera	1,631 17	270 18	1,901 35	3	3
260	Pila	560 —	54 —	614 —	1	—
261	Piode	1,288 73	72 80	1,361 53	2	2
262	Pisano	965 33	56 72	1,022 05	2	2
263	Pistolesa	910 —	36 —	946 —	1	1
264	Pollone	4,787 50	266 13	5,053 63	5	5
265	Pombia	3,615 35	222 07	3,837 42	5	4
266	Ponderano	2,903 72	180 22	3,083 94	4	4
267	Portula	4,002 28	242 90	4,245 18	6	4
268	Portua	1,798 44	182 27	1,980 71	3	1
269	Pralungo	5,168 06	376 33	5,544 39	8	6
270	Prarolo	2,340 98	118 59	2,459 57	3	3
271	Prato Sesia	3,909 68	418 62	4,328 30	5	5
272	Pray	1,706 —	201 20	1,907 20	2	2
273	Preglio	1,270 —	103 60	1,393 60	2	1
274	Premeno	1,290 —	121 12	1,391 12	2	2
275	Premosello	3,841 47	228 69	4,070 16	5	5
276	Quaregna	1,220 —	130 —	1,350 —	2	2
277	Quarna Sopra	1,567 28	92 57	1,659 85	2	2
278	Quarna Sotto	1,257 84	78 07	1,335 91	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
279	Quinto Vercellese	880 33	51 62	931 95	2	2
280	Rassa	1,856 12	127 57	1,983 69	3	2
281	Re	515 —	30 —	545 —	1	1
282	Recetto	2,759 —	155 34	2,914 34	3	3
283	Rima San Giuseppe	735 —	104 93	839 93	2	—
284	Rimasco	934 —	110 —	1,044 —	2	—
285	Rimella	1,661 12	177 63	1,838 75	4	2
286	Rive	3,380 50	178 75	3,559 25	4	4
287	Roasenda	2,135 50	122 67	2,258 17	3	3
288	Roasio	6,251 25	378 80	6,630 05	9	9
289	Rocca Pietra	1,498 66	105 22	1,603 88	3	2
290	Romagnano Sesia	10,291 78	732 70	11,024 48	11	10
291	Romentino	6,597 34	419 77	7,017 11	8	8
292	Ronsecco	4,963 75	218 03	5,181 78	5	4
293	Rosazza	1,827 79	199 98	2,027 77	3	2
294	Rossa	1,781 50	126 68	1,908 18	2	2
295	Rovegro	1,196 66	72 22	1,268 88	2	2
296	Rumianca	2,822 99	126 83	2,949 82	3	3
297	Sabbia	1,345 13	172 20	1,517 33	4	2
298	Sala Biellese	2,442 68	144 77	2,587 45	4	4
299	Salasco	2,184 49	121 39	2,305 88	3	3
300	Salecchio	150 —	29 63	179 63	1	—
301	Sali Vercellese	1,762 —	88 32	1,850 32	2	2
302	Saluggio	8,544 20	482 67	9,026 87	10	10
303	Salussola	5,737 30	295 17	6,032 47	7	6
304	Sambughetto	740 —	77 —	817 —	1	—
305	San Bartolomeo Palmara	1,202 —	97 60	1,299 60	2	—
306	Sandigliano	3,752 68	219 77	3,972 45	5	5
307	San Gerolamo Vercellese	7,834 88	433 04	8,267 92	8	7

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
308	San Giuseppe di Casto.	990 —	58 20	1,048 20	2	2
309	San Maurizio d'Opaglio	1,540 44	122 23	1,662 67	3	2
310	San Paolo Cervo	2,220 —	160 —	2,380 —	3	2
311	San Pietro Mosezzo	5,511 68	375 51	5,887 19	6	6
312	Sant'Agata sopra Cannobio . .	1,333 63	77 40	1,411 03		2
313	Santa Maria Maggiore Crana. .	3,444 44	209 37	3,653 81	4	4
314	Santhià.	14,001 27	814 55	14,815 82	14	13
315	Santino.	770 —	77 —	847 —	1	1
316	Schierango	975 —	40 80	1,015 80	1	—
317	Scopa	1,527 77	125 49	1,653 26	2	2
318	Scopello.	860 84	96 09	956 93	2	2
319	Selve Marcone	538 —	30 —	568 —	1	1
320	Seppiana	825 —	51 60	876 60	2	2
321	Serravalle Sesia	8,206 13	500 03	8,706 16	9	6
322	Sillavengo	2,303 63	119 02	2,422 65	3	3
323	Sizzano.	2,154 70	157 31	2,312 01	3	3
324	Sordevolo	3,669 03	317 22	3,986 25	5	4
325	Sorise	1,473 —	85 08	1,558 08	2	2
326	Sovazza	853 33	50 —	903 33	2	2
327	Sozzago	2,279 73	135 56	2,415 29	3	3
328	Spoccia.	430 —	24 —	454 —	1	—
329	Stropino	343 33	45 —	388 33	1	—
330	Stroppiana	4,683 34	281 —	4,964 34	6	6
331	Suna	329 99	209 13	536 12	4	4
332	Suno	6,447 88	368 29	6,816 17	8	8
333	Tapigliano	540 —	30 —	570 —	1	1
334	Tappia	450 —	25 80	475 80	1	1
335	Tavigliano	3,082 54	230 41	3,2[illegible]2 95	4	3
336	Terdobbiato	1,414 —	80 64	1,494 64	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487.	Totale	delle scuole	degli insegnanti
337	Ternengo	895 —	51 60	946 60	1	1
338	Tollegno	2,245 34	123 93	2,369 27	3	3
339	Torrazzo	1,081 58	63 69	1,145 27	2	2
340	Tornaco	3,550 34	218 39	3,768 73	4	4
341	Traffiume	1,339 62	79 17	1,418 79	2	2
342	Trasquera	2,494 73	228 46	2,723 19	5	2
343	Trarengo	1,274 66	75 17	1,349 83	2	2
344	Trecate	26,723 70	1,672 26	28,395 96	25	25
345	Tricerro	4,245 99	211 78	4,457 77	4	4
346	Trino	31,745 73	1,761 49	33,507 22	27	27
347	Trivero	9,577 04	565 63	10,142 67	13	13
348	Trobasso	2,165 —	128 70	2,293 70	3	3
349	Trontano	3,795 06	198 80	3,993 86	6	4
350	Tronzano Vercellese	8,346 82	469 79	8,816 61	9	8
351	Unchio	835 —	48 —	883 —	1	1
352	Vagna	1,237 33	71 24	1,303 57	2	2
353	Valdengo	2,196 —	132 30	2,328 30	3	3
354	Vallanzengo	1,342 50	75 —	1,417 50	2	2
355	Valle Inferiore Mosso	2,500 34	141 33	2,641 67	3	3
356	Valle San Nicolao	2,428 18	179 70	2,607 88	4	3
357	Valmaggia	288 —	30 —	318 —	1	1
358	Vanzone con San Carlo	1,433 33	115 20	1,548 53	3	3
359	Vaprio d'Agogna	2,487 —	134 16	2,621 16	3	3
360	Varallo Pombia	4,064 84	284 46	4,349 30	6	6
361	Varzo	7,007 84	468 40	7,476 24	10	6
362	Vergano Novarese	1,092 33	63 44	1,155 77	2	1
363	Verrone	1,120 —	96 60	1,216 60	2	2
364	Veruno	2,679 69	157 51	2,837 20	4	3
365	Vespolate	8,290 83	505 45	8,796 28	9	9

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc. a norma del paragrafo 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del paragrafo 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
366	Vezzo	490 —	27 —	517 —	1	1
367	Vicono	370 —	46 60	416 60	1	—
368	Vicolungo	2,668 55	138 21	2,806 76	3	3
369	Viganella	1,199 66	90 25	1,289 91	2	2
370	Viggiona	445 —	24 —	469 —	1	1
371	Vigliano Biellese	4,483 58	201 96	4,685 54	6	6
372	Vignone	1,198 66	70 12	1,268 78	2	2
373	Villa del Bosco	1,150 —	54 —	1,204 —	2	2
374	Villa D'Ossola	5,155 25	338 97	5,494 22	7	7
375	Villanova Biellese	640 —	36 —	676 —	1	1
376	Villata	3,978 16	271 49	2 65	5	5
377	Villette	120 —	110 —	230 —	2	—
378	Vintebbio	1,125 33	65 12	1,190 45	2	2
379	Vinzaglio	3,519 30	200 66	3,719 96	5	5
380	Viverone	2,514 34	155 37	2,669 71	4	4
381	Vocca	940 —	82 —	1,022 —	2	1
382	Vocogno e Prestinone	1,340 —	109 —	1,449 —	3	2
383	Vogagna	3,508 12	276 99	3,785 11	5	5
384	Zimone	1,513 12	106 39	1,619 51	2	2
385	Zormasco	440 —	18 —	458 —	1	1
386	Zoverallo	1,360 —	80 40	1,440 40	2	2
387	Zubiena	4,270 —	303 80	4,573 80	7	6
388	Zumaglia	1,212 —	70 32	1,282 32	2	
	Totali . . .	1,163,191 89	73,785 56	1,326,977 45	1,507	1,332

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 487 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Riconosciuta la opportunità di porre la Università di Messina in grado di provvedere definitivamente ai vari insegnamenti delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, di medicina e chirurgia e della scuola di farmacia ricostituite dal 1° dicembre 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali e di medicina e chirurgia e la scuola di farmacia della R. Università di Messina possono valersi per un anno a decorrere dal 1° dicembre 1914, data della loro ricostituzione, della terna dell'ultimo concorso bandito per quelle materie di cui in essa Università è vacante la relativa cattedra, anche se sia trascorso il termine di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale per l'istruzione superiore.

Con R. decreto del 1° aprile 1915:

Vitelli prof. Girolamo, ordinario di lingua e letteratura greca nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° novembre 1915.

Con R. decreto dell'11 aprile 1915:

De Murtas-Zichina prof. Pasquale, ordinario di diritto amministrativo nella R. università di Genova, è collocato in aspettativa per infermità, con l'assegno di L. 5000, dal 15 marzo 1915 e non oltre il 14 marzo 1917.

Benedetti dott. Luigi, vice segretario di 2ª classe nel ruolo del personale delle segreterie universitarie, in aspettativa per motivi di salute, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° marzo 1915.

Iaconangelo dott. Amedeo, vice segretario di 2ª classe nel ruolo del personale delle segreterie universitarie, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 16 aprile 1915.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1915, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1915:

I sottoindicati magistrati sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dei giudici e sostituti procuratori del Re:

Valenzi Ferdinando, giudice del tribunale regionale di Derna (fuori ruolo).

De Angelis Nicola giudice in funzioni di pretore a Nereto.

Tripepi Diego, giudice a disposizione del comando del corpo di spedizione in Rodi (fuori ruolo).

Carella Francesco, giudice in funzioni di pretore a Burgio — Ferranti Ferrante, id. a Notaresco.

Donati Pietro, id. a Villalvernia — Anichini Nicolino, id. a Castelvecchio Subequo.

Chieffo Raffaele, id. a San Giorgio la Molara — Bosi Carlo, id. a Calestano.

Nicolini Vito, id. ad Oria — De Gregorio Federico, id. a Ponza.

Vitale Luigi, id. a Montegiorgio — Rocchè Leo Luca, id. a Lungro.

Colonnello Antonio, giudice in funzioni di pretore a Lama de' Peligni — Cuggino Ignazio, id. a Cattolica Eraclea.

Nicolosi Domenico, id. a Petralia Soprana — Mauro Giuseppe, id. a San Giovanni in Fiore.

Calderazzi Luigi, id. a Verbicaro (in aspettativa per infermità) — Filastò Antonino, id. a Sinapoli.

Porchi Francesco, id. a Filadelfia — Chiesa-Manfredi, id. a Santa Severina.

Olivieri Paolo, id. ad Osilo — Barra-Caracciolo Giuseppe, id. a Sanluri.

Ladalardo Luigi, id. a Ierzu — Pelli Silvio, id. a Nuraminis.

Montecchi Guido, id. ad Ampezzo — Cilento Alferio, id. a Moliterno.

Murano Serafino, id. a Morano Calabro — Fiorito Antonio, id a Serracapriola.

Guarriello Nicola, id. ad Orsogna — Iacobucci Beniamino, id. a Civitella Roveto

Cappellani Paolo, id. a Vizzini — Modugno Domenico, id. a Grossetto.

Delitala Ferruccio, id. a Quartu Sant'Elena — Lisena Corrado, id. a Noci.

Cannella Antonino, id. a Mazzarino — Franco Nicolò, id. a San Fratello.

Calasso Ettore, id. ad Aquilonia — Martinez Giovanni, id. a Martina Franca.

Burderi Vincenzo, id. a Francavilla di Sicilia — Giorgi Giuseppe, id. a Bedonia.

Surdo Domenico, id. a Masserano — De Mari Giov. Battista, id. a Sant'Agata di Puglia.

Gerbone Giuseppe, id. a Rocchetta Ligure — Cardinale Costantino, id. a Campobello di Licata.

Rosati Raffaele, id. ad Avigliano — Melucci Giuseppe, id. a Ginosa.

Di Napoli Gennaro, giudice in aspettativa per infermità (fuori ruolo).

Zerrelli Simone, giudice in funzioni di pretore a Casarano.

Camerino Giuseppe, id. a Bella.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Franzelli Angelo fu Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 200 ordinale, n. 105 di protocollo e n. 5468 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Brescia in data 27 febbraio 1911, in seguito alla presentazione di 2 certificati della rendita complessiva di L. 21 cons. 4,50 0[0 con decorrenza dal 1° ottobre 1910.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regol. gener. sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Franzelli Angelo fu Giovanni i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 marzo 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Frosini Valentino fu Giuseppe ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 276 ordinale, n. 209 di protocollo e n. 3376 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Pisa in data 22 giugno 1914, in seguito alla presentazione di due assegni provvisori della rendita complessiva di L. 3,27, consolidato 4,50 0[0, con decorrenza diversa.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Frosini Valentino i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 marzo 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 aprile 1915, in L. 110,80.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 20 aprile 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	109.01	109.30
Londra	27.82	27.90
Berlino	118.30	118 86
Vienna	88 56	89.37
New York	5.78 1[2	5.83
Buenos Aires	2.46	2.48 1[2
Svizzera	108.81	109.13
Cambio dell'oro	110.55	111.05

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio al 20 aprile 1915:

Franchi	109.15 1[2
Lire sterline	27.86
Marchi	118.58
Corone	88.96 1[2
Dollari	5.80 3[4
Pesos carta	2.47 1[4
Lire oro	110.80

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Piccoli scontri hanno avuto luogo ieri, tanto nella Galizia occidentale come nei Carpazi, ove i russi vantano qualche successo locale.

Nel settore franco-belga si sono rinnovati i soliti attacchi e contrattacchi su tutti i punti del settore stesso.

Nel Caucaso ambo i belligeranti annunziano vantaggi. I russi però smentiscono le voci diffuse della riconquista, per parte dei turchi, delle città di Olty e di Artwin.

Un telegramma ufficiale da Parigi informa d'un successo francese al Camerun, ed un altro, pure ufficiale, da Capetown, dello sgombero, per parte dei tedeschi, della città di Koetmanshoop.

Circa la guerra in mare, abbiamo oggi notizia da Costantinopoli dell'affondamento di altre navi alleate nello stretto dei Dardanelli, e da Berlino del probabile affondamento di sottomarini inglesi nel golfo di Germania e nel mare del Nord.

Una nota ufficiosa turca smentisce la notizia d'uno sbarco franco-inglese sul litorale del golfo di Saros.

Nell'Afghanistan ha avuto luogo un tentativo di sollevazione, subito domato dalle autorità inglesi.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra nei vari settori più ampie informazioni con i seguenti telegrammi:

Costantinopoli, 20. — Secondo notizie sicure da Erzerum gli attacchi intrapresi da cinque giorni dai russi contro le posizioni turche a sud di Artwin sono stati respinti con grandi perdite per il nemico.

Pietrogrado, 21. — Lo stato maggiore del generalissimo comunica:

Nella Galizia occidentale abbiamo respinto nella notte del 20 corrente presso Gorlice un attacco austriaco.

Nei Carpazi il 19 corrente il nemico ha pronunziato attacchi sterili contro le nostre posizioni nella regione di Verkhniaia Yablonka e Polen e a nord di Oroszpatak. L'offensiva nemica contro la collina di Polen occupata da noi ha mostrato una particolare tenacia. Le perdite del nemico sono grandissime. Una prima lista di prigionieri registra 500 uomini qui catturati.

Sugli altri settori dell'insieme del fronte nessun cambiamento.

Una squadriglia di aeroplani tedeschi ha gettato il 20 corrente circa cento bombe su Bielostok. Vi sono morti e feriti tra i borghesi. Nessun danno speciale.

Nella notte del 20 la città di Ciechanow è stata bombardata da uno Zeppelin, le bombe del quale non hanno arrecato alcun danno.

I nostri aviatori hanno bombardato con successo la stazione di Soldau.

Vienna, 21. — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, dice:

Nei Carpazi il nemico ha sospeso da qualche tempo i suoi attacchi, che gli hanno causato molte perdite, diretti contro i più importanti settori del fronte, e ciò particolarmente nel settore delle nostre posizioni che coprono le migliori vie di invasione dell'Ungheria, cioè le valli dell'Ondava, del Laborcza e dell'Ung.

A distanza da queste linee principali della sua avanzata nelle montagne boscose tra le valli del Laborcza e dell'Ung, il nemico ha tentato nuovamente di sfondare con grandi forze. La penetrazione in questa direzione avrebbe dovuto indirettamente rompere la resistenza delle nostre posizioni nelle valli e sulle alture intermedie, resistenze che il nemico, malgrado i più gravi sacrifici, non ha potuto rompere con attacchi frontali.

Così nella valle del Cziroka superiore, presso Nagy Polany, come pure in tutto il territorio delle sorgenti di questo fiume sono avvenuti nuovi vivaci combattimenti che sono durati parecchi giorni e parecchie notti. Ma anche colà le violente offensive russe hanno infine subito la sorte di tutti gli attacchi anteriori. Dopo aver perduto molte migliaia di morti e feriti e lasciato nelle nostre mani oltre tremila prigionieri non feriti, il nemico ha abbandonato l'offensiva.

Alle molte notizie diffuse all'estero, anche ufficialmente dall'alto comando russo, circa pretesi successi ottenuti nei lunghi combattimenti nei Carpazi si può brevemente opporre il fatto che malgrado tutti gli sforzi e i grandi sacrifici fatti, il passo di Uzsok, che il nemico dichiarò essere lo scopo principale dei suoi attacchi e che esso considerava come particolarmente importante, continua ad essere fermamente in nostro possesso.

Sugli altri fronti combattimenti di artiglieria. La situazione è dovunque immutata.

Berlino, 21. — Il grande stato maggiore annuncia dal grande quartier generale in data d'oggi:

Teatro occidentale della guerra. — Non lungi dalla cattedrale di Reims è stata riconosciuta una nuova batteria nemica e presa sotto il nostro fuoco.

Nell'Argonne i francesi hanno lanciato bombe che provocano il vomito.

Un attacco nemico a nord del Four de Paris è fallito.

Ieri tra la Mosa e la Mosella, presso Flirey, un attacco pronunziato su di un largo fronte è stato respinto con grosse perdite per i francesi.

Nel bosco Le Prêtre abbiamo guadagnato ulteriormente terreno.

Nei Vosgi il nemico ha attaccato invano le nostre posizioni a nord-ovest di Metzeral e presso Sondernach. Anche in queste località i francesi hanno avuto grosse perdite.

Ieri mattina un aviatore nemico ha lanciato bombe su Loerrach danneggiando una fabbrica di sete appartenente ad un proprietario svizzero e ferendo parecchie persone borghesi.

Teatro occidentale della guerra. — La situazione è immutata.

In seguito al lancio di bombe russe su Insterburg e Gumbinnen, città aperte situate fuori della regione delle operazioni di guerra, abbiamo gettato ieri centocinquanta bombe su Bialystock, nodo ferroviario.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Cannoneggiamento piuttosto violento nella regione di Reims e tra l'Oise e l'Aisne.

Tra la Mosa e la Mosella nel bosco di Mortmare due contrattacchi tedeschi sulla linea di trincee presa da noi nella giornata del 20 sono stati respinti nella serata alle ore 18,30 e alle ore 19.

Gli aviatori belgi hanno bombardato l'arsenale di Bruges e il campo di aviazione di Lissevegh.

Parigi, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Belgio si è verificato un attacco contro le trincee conquistate dalle truppe britanniche alla collina 60, presso Zavartelein; esso è stato respinto. Le perdite del nemico su questo punto dal giorno 17 sono da tre a quattromila uomini.

In Champagne presso Ville sur Turbe i tedeschi hanno tentato di attaccare; la nostra artiglieria ha loro impedito di uscire dalle loro linee.

Nell'Argonne presso Bagatelle un attacco tutto locale ma assai energico è stato nettamente fermato dal nostro fuoco. Tra la Mosa e la Mosella abbiamo respinto vari attacchi d'importanza diversa e di cui alcuni non erano che ricognizioni: uno al bosco di Ailly, cinque al bosco di Mortmare, uno al bosco Le Prêtre.

Abbiamo attaccato a nord di Flirey ed abbiamo preso una nuova trincea tedesca. Ci siamo installati in essa collegandola a quella che abbiamo precedentemente conquistato. I nostri guadagni degli ultimi giorni riguardano un fronte continuo di più di settecento metri. Il nemico ha lasciato più di trecento morti sul terreno.

In Lorena combattimenti di artiglieria. In Alsazia abbiamo respinto facilmente ad est di Hartmannsviller un attacco preparato da un violento fuoco di artiglieria.

I nostri aeroplani hanno bombardato: 1° nella Woëvre il quartier generale del generale von Strantz ed alcuni convogli; 2° nel granducato di Baden a Loerrach un'officina di trasformazione di energia.

Costantinopoli, 21. — Il quartier generale comunica: Sul fronte del Caucaso nulla di importante.

Due corazzate nemiche hanno tirato ieri senza effetto a intervalli ed a grande distanza oltre cento granate contro le nostre batterie dei Dardanelli, le quali non hanno creduto necessario rispondere.

Gli inglesi accampati a sud di Ahvaz sono stati attaccati il 12 aprile mattina dalle nostre truppe, e dopo un combattimento durato fino al pomeriggio sono stati costretti a nascondersi nelle trincee del loro accampamento. Il fuoco che è stato aperto dalla nostra artiglieria contro quattro navi inglesi, delle quali due grandi e due piccole, e contro due motoscafi, ha danneggiato due di queste navi.

Abbiamo avuto un uomo ucciso e dieci feriti. Le perdite del nemico sono ancora sconosciute.

Pietrogrado, 21. — Una Nota ufficiale dice:

In opposizione alle voci diffuse da persone malintenzionate relative ad una pretesa occupazione turca del villaggio di Olty, lo stato maggiore dell'esercito del Caucaso comunica che Olty ed Artwin, come pure tutta la regione di frontiera fra queste due località, sono occupate dalle nostre truppe.

Parigi, 21 (ufficiale). — Dopo i gravi combattimenti degli ultimi mesi, le truppe tedesche del Camerun hanno dovuto ripiegare verso gli elevati altipiani del centro di questa colonia e la sede del Governo Imperiale è stata trasferita a Jaunde.

L'avanzata degli alleati continua in questa direzione. Mentre le nostre truppe indigene dell'Africa equatoriale hanno raggiunto ad est la linea Lomie-Dume, ad ovest la colonna del colonnello Mayer,

partita da Edea e che ha seguito la ferrovia, ha testè raggiunto il fiume Kelee che ha passato a forza e una colonna inglese un po' più a nord, lungo la via Edea Jaunde si è impadronita del ponte di Langwa.

Questi due brillanti fatti d'arme non sono costati agli alleati che perdite insignificanti.

Capetown, 21 (ufficiale). — I tedeschi hanno sgombrato Koetmanshoop, lasciandovi un centinaio di abitanti bianchi.

Eccetto l'ufficio telegrafico e telefonico, la città è intatta. Le truppe sud-africane hanno occupato la città la mattina del 20.

Berlino, 21. — Un comunicato ufficiale dice:

Negli ultimi tempi sono stati scorti parecchie volte nel golfo di Germania e nel mare del Nord sottomarini inglesi che sono stati attaccati a varie riprese dalle nostre forze navali.

Un sottomarino inglese è stato affondato il 17 aprile. È probabile la distruzione di altri sottomarini nemici, che però non ha potuto essere assodata con completa certezza.

Il sottocapo dello stato maggiore navale
Behncke.

Pietrogrado, 21. — La prima flottiglia di torpediniere del mar Nero ha cannoneggiato le posizioni turche di Arkhave presso i villaggi di Soumli e di Vitse.

Costantinopoli, 21. — Un comunicato del quartiere generale dice:

Abbiamo avuto ulteriormente la certezza che anche quattro battelli pesca-mine si trovavano fra le sei torpediniere nemiche che tentarono entrare nello stretto dei Dardanelli la notte di ieri l'altro e che due navi nemiche che abbiamo annunciato essere state colpite dalle nostre granate sono affondate nello stretto. Soltanto non abbiamo potuto distinguere, a causa della oscurità, se le navi affondate sono torpediniere o battelli pesca-mine.

Nessuna importante notizia dagli altri teatri della guerra.

Berlino, 21. — Secondo notizie da fonte degne di fede durante il recente attacco degli Zeppelin alla foce della Tyne una corazzata inglese sarebbe stata gravemente danneggiata.

Costantinopoli, 21. — Una nota ufficiosa dice:

Le notizie sparse dai giornali esteri, secondo le quali la flotta alleata avrebbe sbarcato 10.000 uomini nel golfo di Saros sono assolutamente prive di fondamento. Si dichiara formalmente che non soltanto i 10.000 uomini non sono stati sbarcati, ma che fino ad ora nemmero un soldato nemico ha posto piede sul litorale del golfo di Saros.

Londra, 21 (ufficiale). — Un esercito di mohmands forte di circa 4000 uomini si è avanzato fino ad Hafizkor a otto chilometri da Chabkadz evidentemente con l'intenzione di attaccare il territorio inglese.

I mohmands hanno tirato contro le nostre pattuglie nel passo di Khaiber.

Una colonna mobile uscita nel pomeriggio ha avuto uno scontro con i mohmands e ne ha uccisi o feriti 150. Il nemico si è ritirato in disordine.

I khans e le notabilità del distretto di Peshawar hanno offerto il loro concorso. I mullahs influenti hanno rifiutato di favorire il movimento dei funzionari afghani ed hanno impedito ai mohmands afghani di partecipare a questo movimento.

Londra, 21 (ufficiale). — I tedeschi continuano a contrattaccare violentemente la collina 60.

Nel pomeriggio di ieri tra le sei e le nove abbiamo respinto due violenti attacchi di fanteria infliggendo ai tedeschi forti perdite. La collina è stata bombardata tutta la notte, durante la quale abbiamo ancora respinto parecchi attacchi.

L'*hangar* dei dirigibili tedeschi a Gand è stato oggetto di un ardito e felice attacco, che deve aver causato danni considerevoli.

Londra, 22 (ufficiale). — Le perdite turche a Shaiba (Mesopotamia) sono ora valutate a 2500 uomini. Sono stati trasportati a Bassora 515 prigionieri turchi tra cui sei ufficiali.

I distaccamenti lanciati all'inseguimento dei turchi hanno trovato ovunque i turchi che si ritiravano in disordine lungo le vie o sul fiume in imbarcazioni arabe, da 30 a quaranta tonnellate. Abbiamo catturato o affondato 12 di tali imbarcazioni.

Il giorno 17 corrente abbiamo occupato Nakhaila. I turchi sono a 18 miglia a nord-ovest di Nakhaila, quasi a 50 miglia da Bassora.

Pietrogrado, 22. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

La situazione è immutata.

Sebastopoli, 22. — Alcune torpediniere russe, durante una crociera nelle acque dell'Anatolia il 18 e il 19 corrente, hanno affondato dieci battelli turchi carichi di munizioni. Le torpediniere si sono poi avvicinate ad Arkhave e hanno bombardato le posizioni turche. Il bombardamento ha gettato il panico fra le truppe turche.

Atene, 22. — Secondo informazioni da diverse fonti i turchi hanno costruito trinceramenti sulla costa di Enos e di Saros specialmente di fronte a Bulair.

Ieri la flotta alleata ha bombardato gli accampamenti turchi che le ricognizioni degli aviatori avevano segnalato a Bulair.

Ieri l'altro un aeroplano alleato ha gettato bombe su Tchesme nel golfo di Smirne.

Informazioni giunte al Pireo recano che un veliero greco partito due giorni fa per Samo ha urtato una torpedine nel mare Egeo ed è saltato.

Il capitano del veliero, sua moglie e 9 uomini dell'equipaggio sono periti.

Si suppone che si tratti di una torpedine che andava alla deriva e veniva dai Dardanelli.

BIBLIOGRAFIA

Giuseppe Alongi. — *In Tripolitania.* — Remo Sandron, editore. Palermo - Milano - Napoli - Genova - Bologna.

Alle numerose pubblicazioni sulla nuova nostra colonia, considerata sotto i più vari punti di vista, geografici, etnologici, commerciali, storici, scientifici e letterari, mancava ancora quella atta a far conoscere la Libia con le lenti dello studioso funzionario d'una polizia civilmente severa. Grazie all'ingegno e alle cure di un valente funzionario, il comm. Giuseppe Alongi, autore di parecchi altri riuscitissimi lavori del genere, e grazie alla intelligente iniziativa dell'editore Sandron, abbiamo ora un libro che sopperisce a tale lacuna e apporta utilità di cognizioni esposte in forma geniale.

L'autore fu capo della polizia italiana a Tripoli allorquando, per causa anche di certi sobbillamenti stranieri, la rivolta indigena si manteneva latente e minacciosa. Funzionario intelligente e colto, l'Alongi è studioso, osservatore. Dal suo libro, così opportunamente dedicato all'esercito e all'armata, il lettore bene comprende la vita sociale degli indigeni, ne studia la psicologia, le tendenze, i pregi, le deficienze, e riesce, così, a spiegare le cause di molti avvenimenti.

Il bene indovinato lavoro dell'Alongi fa pure una chiara esposizione dell'ordinamento amministrativo della Colonia, acutamente indaga sul problema e sull'avvenire coloniale e, in riassunto, considera quanto la Libia potrà rendere all'Italia dal punto di vista agricolo, commerciale e industriale.

L'Alongi ci ha dato un libro veramente utile: - è questo il migliore elogio che all'autore e all'editore si deve tributare.

***

A. Lucattino Lucattini. — *Il Patronato scolastico, il Ricreatorio e le Istituzioni integratrici della scuola.* — Remo Sandron, editore, Palermo-Milano-Roma-Napoli.

Una pregevole guida pedagogico-teorico-pratica, della quale era veramente sentita la mancanza, ci è fornita da questo nuovo libro che l'intelligente e operoso editore palermitano lancia nel mondo librario, colmando così una vera lacuna e compiendo un'opera di alta benemerenza.

È un manuale di utile e pratica consultazione, che studia e contempla ogni quesito riguardante filantropici istituti, che la legge Daneo-Credaro nei suoi dispositivi e nelle norme stabilite da regolamenti, circolari, statuti, ecc., ha costituiti in enti morali: un ottimo manuale che troverà degna accoglienza tra quanti sovraintendono e attendono a simili istituzioni.

Il bel volume, utilissimo ad ogni classe di educatori, nonchè a quanti amano lo sviluppo civile delle nuove generazioni, contiene pure, saggiamente esposti e commentati, i regolamenti, gli statuti, le leggi, le circolari, i programmi, ecc., tutto quanto cioè concorre all' istituzione, al funzionamento di ciò che è ausilio e integrazione della scuola.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina e le LL. AA. RR. il Principe ereditario e le Principesse sorelle hanno, ieri, assistito alla grandiosa festa ginnastica delle scuole di Roma nello Stadio nazionale, accolte da vive, entusiastiche acclamazioni.

L'Augusta famiglia si affacciò ripetutamente alla tribuna mentre la dimostrazione di reverenza e d'affetto si ripeteva dall'immenso pubblico e squillavano le note dell'inno reale.

Il natale di Roma. — Favorita da un bel sole primaverile, la giornata di ieri, rievocante la leggenda della fondazione di Roma, è trascorsa splendidamente nello svolgimento delle varie parti del programma fissato per la ricorrenza.

Nella mattinata gran folla di invitati salì al Palatino a visitare gli scavi in corso e i lavori di giardinaggio che tanto artisticamente recingono i ruderi gloriosi.

Il prof. Giacomo Boni illustrò con una applaudita conferenza le recenti scoperte.

Pure nella mattinata ebbe luogo una festa geniale sul Tevere per iniziativa del R. club « Canottieri Aniene » che così inaugurò il propio anno sportivo.

Nel meriggio, sull'Aventino, l'« Associazione fra i romani » tenne un banchetto a cui sedeva, al posto d'onore, il sindaco di Roma. Numerosi brindisi inneggiarono a Roma.

La maggiore e più splendida parte del programma per la lieta giornata si svolse nel pomeriggio allo Stadio nazionale con la festa ginnastica delle scolaresche municipali.

Le musiche di dieci ricreatorî, i concerti della Legione allievi carabinieri, del Comune, dell'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli, del 2° regg. granatieri, dell'Ospizio di San Michele, del Riformatorio Gabelli rallegrarono la festa.

Numerose, ordinate erano le rappresentanze delle scuole secondarie, di vari istituti scolastici, di ricreatorî, ecc.

Indimenticabile è stato l'arrivo della Reale Famiglia, accolta da entusiastici evviva.

Lo svolgimento del programma degli esercizi ginnastici procedette egregiamente e spesso provocò calorosi applausi.

Alla fine della festa, allorquando la Reale Famiglia lasciò lo Stadio, si rinnovarono le dimostrazioni di reverente affetto dalla gran folla.

Il variato e bello programma della giornata si chiuse col ricevimento offerto, iersera in Campidoglio, dal municipio di Roma.

Vi intervennero parecchie centinaia d'invitati fra i quali uomini politici, ufficiali, artisti, e un numero straordinario di signore e signorine in eleganti abbigliamenti.

Il sindaco, don Prospero Colonna, coadiuvato dagli assessori e dai consiglieri comunali, fece con grande signorilità gli onori di casa.

Nella sala degli Orazi e Curiazi fu eseguito uno scelto concerto vocale ed istrumentale a cui presero parte, applauditissimi dall'uditorio, eletti artisti.

*** Nell'aula massima del Collegio romano, gremita di pubblico elegantissimo, tra il quale si notavano molti giornalisti, uomini politici, letterati e numerose signore in eleganti acconciature primaverili, l'on. Innocenzo Cappa ha tenuto iersera, per invito della Società « Dante Alighieri », l'annunziata conferenza sul « Natale di Roma ». L'oratore ha parlato per oltre un'ora ricordando la gloria dell'Antica Roma ed inneggiando alla Nuova Italia.

L'oratore fu applauditissimo.

*** Numerosi telegrammi sono pervenuti al sindaco dai suoi colleghi delle città consorelle italiane. Ci piace riprodurre il seguente di quello di Firenze:

« Principe Colonna — Sindaco di Roma.

« Dalla città di Dante, il quale pur le pietre che nelle mura di Roma stanno proclamò degne di reverenza, giunga il saluto a Roma, madre antica e nuova, e l'augurio di sempre più alti destini per tutta l'italica gente ».

Smentita. — L'Ambasciata di Germania, a Roma, comunica a mezzo dell'*Agenzia Stefani*:

« Alcuni giornali recano la notizia che il principe von Bülow stia trattando la cessione di Villa Malta o abbia già ceduto questa sua proprietà per evitare noie in caso di una rottura diplomatica. Questa notizia è priva di ogni fondamento ».

Le liste dei giurati. — Un manifesto del sindaco di Roma invita, a senso dell'art. 9 della legge nonchè dell'art. 1° del regolamento, tutti coloro i quali sono compresi in una delle categorie designate nell'art. 2 di detta legge, ad inscriversi non più tardi del mese di luglio, nell'apposito registro che sarà tenuto dalla direzione dell'ufficio comunale di statistica in via Poli, n. 55, p. 3°.

Le iscrizioni si riceveranno tutti i giorni feriali, dalle 9 alle 13, ed i festivi dalle 9 alle 12.

Istituto internazionale di agricoltura. — Il Bollettino dell'ufficio di informazioni agrarie e di patologia vegetale, pubblicato dal benemerito Istituto contiene, nel numero per l'aprile corrente, la prima « Rivista del movimento internazionale dei mangimi per il bestiame », alla quale faranno seguito le successive, il 1° aprile di ogni anno. Redatta secondo uno schema analogo a quello della « Rivista del movimento dei concimi », essa dà notizia delle fonti esistenti di alimenti concentrati (compresi anche alcuni cereali) e le condizioni della loro produzione e del loro commercio. Data la penuria d'informazioni fornite in proposito dalla stampa agraria, questa Rivista colma una lacuna che era sentita assai più vivamente che non per i concimi.

Seguono, nella prima parte del Bollettino, interessanti articoli originali dei professori D'Ossat e Lunardoni. La seconda parte è costituita da sunti di articoli, informazioni agrarie, ecc.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute dall'estero alla Croce Rossa per i danneggiati dal terremoto nella Marsica ascendono a L. 66.216,32.

*** Avendo la Croce Rossa ricevuto, da parte di vari proprietari di automobili, l'offerta del concorso della loro macchina e la prestazione della loro opera personale e del loro meccanico in caso di guerra, la presidenza, dopo parere favorevole del capo di stato maggiore dell'esercito, ha stabilito di aprire un'arruolamento fra i proprietari di automobili che, nel farne richiesta, s'impegnino a prestar servizio, durante una eventuale campagna, con la loro macchina e il loro meccanico, purchè le macchine non siano state precettate dal Ministero, siano in perfetto stato di funzionamento e di una forza non inferiore a 15 cavalli.

Sono escluse le macchine elettriche.

Per maggiori schiarimenti rivolgersi alla presidenza della Croce Rossa.

Marina mercantile. — Lo *Stromboli*, della N. G. I., è giunto a Napoli da New York. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, giungerà domani, 23, a Barcellona, proseguendo per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 21. — Alla Camera dei lordi, lord Crewe ha fatto queste dichiarazioni:

Per quanto riguarda la Mesopotamia, noi avevamo previsto che essa sarebbe stata attaccata da considerevoli forze turche. Perciò abbiamo inviato in questo paese forze tratte dall'Egitto e dall'India.

I sentimenti di malcontento che si manifestano permettono di credere che la cooperazione degli arabi coi turchi sarà meno entusiastica, dopo qualche lezione come quella di Shaiba.

Il giorno 18 la cavalleria britannica ha trovato Nakhailah sgombera, benchè questa piazza fosse saldamente organizzata. Era impossibile inseguire il nemico per acqua al di là di Ghubbashiyah ma ricognizioni percorrono questa regione utilizzando le vie di acqua.

Le perdite subite dai turchi il 14 corrente sono valutate ad oltre 2500 uomini.

Lord Lukas, sottosegretario di Stato alla guerra, dichiara che la situazione dell'Africa orientale e nel Nyassaland è calma. Nel Camerun le truppe anglo-francesi hanno attaccato le fortezze tedesche delle colline di Mandara sul Benoue.

Colonne francesi sono penetrate dalle regioni dell'Ubanghi e dello Chari, dal medio Congo e dal Gabon su territorio tedesco.

NEWCASTLE, 21. — Il primo ministro Asquith, in un discorso rivolto agli operai delle officine in cui si fabbricano attualmente munizioni, ha constatato che in nessuna parte dell'Impero britannico si manifesta un qualsiasi indebolimento dello spirito patriottico. Tutte le famiglie cooperano alla lotta ciascuna col proprio cervello e colle proprie braccia, ciascuna aiutando a fornire le munizioni necessarie e in tal modo combattendo.

La guerra attuale, dice Asquith, è una guerra nazionale e chiunque sia degno del nome di cittadino britannico collabora ad essa. È senza precedenti il numero di coloro che si arruolano con un superbo spirito di abnegazione. Questo stesso spirito è necessario alle officine ove si fabbricano munizioni. Non è vero che le operazioni attuali siano ostacolate dalla mancanza di munizioni. Nè gli operai nè i padroni hanno rifiutato di lavorare attivamente, ma il consumo delle munizioni è oggi senza confronti.

L'entusiasmo che si manifesta per gli arruolamenti ci priva di molti operai esperimentati; ma sono convinto che la organizzazione della mobilitazione delle officine rimedierà a questo stato di cose.

Asquith ha terminato citando una frase di Gladstone: « L'Inghilterra fornisce il migliore sangue, ma coloro che non si trovano sul campo di battaglia manifestano un eroismo così virile e così reale quanto quelli del fronte ».

Vivissimi applausi hanno frequentemente interrotto l'oratore, che è stato oggetto alla sua partenza di calorose ovazioni.

NEW YORK, 21. — Il presidente Wilson, parlando, in una colazione offerta dalla stampa, e alla quale erano convitati numerosi noti giornalisti, ha esposto le sue idee sulla vera neutralità e sui doveri che incombono agli Stati Uniti a causa della guerra europea.

Non si tratta, egli ha dichiarato, di un meschino desiderio di sottrarsi alle noie, ma di qualche cosa di ben più grande.

Gli Stati Uniti si sono acquistati la fama di essere una nazione che ha impero su se stessa. Una simile nazione dovrebbe avere una parte importante nella soluzione degli affari del mondo dopo finita la guerra. Noi non abbiamo ambizioni, che ci turbino. Noi non vogliamo prendere un pollice di terreno a chicchessia. Bisogna che la nostra nazione sia libera di servire gli altri paesi.

Il presidente Wilson ha consigliato agli americani, almeno per ora, di prendere per divisa « L'America anzitutto ».

L'americano deve provare la sua amicizia per tutti non manifestando simpatie nè per l'una parte nè per l'altra, ma preparandosi ad aiutare le due parti belligeranti, quando la lotta sarà finita.

LONDRA, 21. — Stamane è avvenuta un'esplosione per causa ignota nell'arsenale di Woolwich. Tre operai sono rimasti feriti.

LONDRA, 21. — I giornali pubblicano un telegramma dal Cairo, il quale annunzia che la corte marziale ha condannato a morte per impiccagione l'autore del tentativo di assassinio contro il sultano di Egitto.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Il cancelliere dello Scacchiere Lloyd George rende omaggio al meraviglioso spirito di organizzazione di Lord Kitchener.

Dice che il corpo di spedizione della Gran Bretagna, fissato al principio della guerra a sei divisioni, supera oggi sei volte tali effettivi. I vuoti che vi si producono vengono continuamente colmati e gli approvvigionamenti sono costantemente tenuti al completo. Nessun paese ha finora compiuto un tale *tour de force*, se si considera che il servizio militare in Inghilterra non è obbligatorio.

Dal novembre scorso la fabbricazione delle munizioni è quintuplicata; la Gran Bretagna fornisce proiettili agli alleati. Il consumo delle munizioni nella guerra attuale non fu preveduto da nessuno stato maggiore.

Un generale francese, soggiunge l'oratore, mi diceva che i suoi soldati avevano combattuto per 79 giorni ed altrettante notti servendosi dei loro cannoni e dei loro fucili quasi senza interruzione. L'azione militare a Neuve Chapelle ci è costata tante munizioni quante ne furono necessarie in due anni e mezzo di guerra al Transwaal.

Lloyd George soggiunge: Gli operai dediti alle bevande non sono più che una piccola minoranza. Il Governo adopererà ogni sua forza per assicurare all'esercito le forniture per le munizioni e gli approvvigionamenti necessari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

21 aprile 1915

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	760.8
Termometro centigrado al nord	19.2
Tensione del vapore, in mm.	9.30
Umidità relativa, in centesimi	56
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	3
Stato del cielo	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	20.7
Temperatura minima, id.	11.4
Pioggia in mm.	1.2

21 aprile 1915.

In Europa: pressione massima 765 sui Carpazi, minima 759 Grecia e golfo di Danzica.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica discesa Sardegna e regioni settentrionali intorno 1 mm., salita altrove intorno 2 mm.; temperatura diminuita Liguria, stazionaria isole, aumentata rimanente; cielo vario Liguria, Sardegna, nuvoloso pioggie altrove, temporali Piemonte, nebbie litorale tirrenico.

Barometro: massimo 763 Sicilia, minimo 760 versante Adriatico.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso, pioggerelle, temperatura aumentata.

Regioni appenniniche: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggerelle, temperatura diminuita.

Versante adriatico: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggierelle temporalesche specie alto versante, temperatura stazionaria, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 4° quadrante nord, del 3° altrove, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura sciroccale, mare mosso.

Versante jonico: venti moderati intorno ponente, cielo nuvoloso, temperatura stazionaria, mare mosso.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo nuvoloso, temperatura mite, mare alquanto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 21 aprile 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			massima nelle 24 ore	minima
Liguria				
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	19 0	12 0
San Remo	3/4 coperto	calmo	21 0	13 0
Genova	nebbioso	calmo	22 0	13 0
Spezia	coperto	calmo	20 0	14 0
Piemonte				
Cuneo	piovoso	—	18 0	9 0
Torino	coperto	—	20 0	11 0
Alessandria	3/4 coperto	—	21 0	12 0
Novara	1/2 coperto	—	13 0	9 0
Domodossola	coperto	—	22 0	9 0
Lombardia				
Pavia	piovoso	—	22 0	10 0
Milano	coperto	—	23 0	11 0
Como		—	—	—
Sondrio	coperto	—	20 0	8 0
Bergamo	coperto	—	18 0	10 0
Brescia	piovoso	—	21 0	12 0
Cremona	piovoso	—	21 0	13 0
Mantova	piovoso	—	18 0	11 0
Veneto				
Verona	coperto	—	22 0	12 0
Belluno	1/4 coperto	—	13 0	8 0
Udine	coperto	—	21 0	14 0
Treviso	coperto	—	17 0	12 0
Vicenza	coperto	—	15 0	12 0
Venezia	coperto	calmo	17 0	13 0
Padova	coperto	—	16 0	12 0
Rovigo	coperto	—	18 0	12 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	coperto	—	20 0	11 0
Parma	piovoso	—	19 0	9 0
Reggio Emilia	piovoso	—	18 0	12 0
Modena	piovoso	—	19 0	12 0
Ferrara	coperto	—	17 0	12 0
Bologna	3/4 coperto	—	17 0	12 0
Forlì	coperto	—	16 0	11 0
Marche-Umbria				
Pesaro	coperto	calmo	16 0	12 0
Ancona	piovoso	legg. mosso	14 0	9 0
Urbino	coperto	—	13 0	9 0
Macerata	coperto	—	12 0	10 0
Ascoli Piceno	coperto	—	14 0	9 0
Perugia	coperto	—	12 0	9 0
Toscana				
Lucca	coperto	—	19 0	13 0
Pisa	caliginoso	—	19 0	12 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	17 0	14 0
Firenze	coperto	—	20 0	10 0
Arezzo	coperto	—	18 0	11 0
Siena	3/4 coperto	—	17 0	10 0
Grosseto	sereno	—	22 0	9 0
Lazio				
Roma	nebbioso		20 0	11 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	1/4 coperto	—	18 0	6 0
Chieti	nebbioso	—	13 0	10 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	coperto	—	14 0	7 0
Foggia	coperto	—	18 0	12 0
Bari	coperto	legg. mosso	15 0	12 0
Lecce	coperto	—	20 0	11 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	piovoso	calmo	21 0	13 0
Caserta	3/4 coperto	—	20 0	13 0
Napoli	1/2 coperto	mosso	17 0	13 0
Benevento	coperto	—	20 0	12 0
Avellino	3/4 coperto	—	16 0	12 0
Mileto	coperto	—	15 0	9 0
Potenza	coperto	—	14 0	7 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	12 0	4 0
Sicilia				
Trapani	coperto	calmo	17 0	13 0
Palermo	sereno	calmo	20 0	8 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	16 0	9 0
Messina	3/4 coperto	calmo	17 0	13 0
Catania	sereno	calmo	21 0	10 0
Siracusa	sereno	calmo	21 0	11 0
Sardegna				
Sassari	1/4 coperto		17 0	10 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	20 0	9 0
Libia				
Tripoli	—		—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.